

TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

Il prodotto normativo è stato elaborato come processo di analisi e di valutazione di impatto regolamentare, nei termini previsti dalla legge n. 50/1999, con l'ausilio delle metodologie di tecnica normativa dello studio legale dell'Avv. Carratta Emanuele, pertanto i contenuti riflettono elaborazioni dello studio professionale, tutelati nei termini dell'art. 24 della legge 1127/1939

Sommario

<i>PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI</i>	12
<i>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</i>	12
Art. 1	12
Natura e ambito di applicazione.....	12
Art. 2	12
Principi generali	12
Art. 3	13
Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe.....	13
Art. 4	13
Agevolazioni tributarie	13
<i>TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE</i>	14
<i>CAPO I PRINCIPI GENERALI</i>	14
Art. 5	14
Principi generali	14
Art. 6	14
Chiarezza delle norme regolamentari	14
Art. 7	14
Certezza delle norme.....	14
Art. 8	14
Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi.....	14
Art. 9	14
Pubblicità dei provvedimenti comunali	14
Art. 10	14
Diritto all'informazione per via telematica	14
Art. 11	15
Semplificazione degli adempimenti tributari	15
Art. 12	15
Avviso bonario.....	15
<i>CAPO II</i>	15
<i>RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI, CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI</i>	15
Art. 13	15
Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede.....	15
Art. 14	16
Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie.....	16
Art. 15	16
Comunicazioni al servizio tributi.....	16
Art. 16	16
Assistenza al cittadino.....	16
Art. 17	17
Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali	17
Art. 18	17
Dichiarazioni e comunicazioni.....	17
<i>CAPO III DIRITTO DI INTERPELLO</i>	19
Art. 19	19
Materie oggetto dell'interpello.....	19
Art. 20	19
Soggetti legittimati a presentare l'istanza	19
Art. 21	19
Presupposti per la presentazione dell'istanza.....	19

Art. 22	19
Procedura	19
Art. 23	20
Interpello collettivo	20
Art. 24	20
Interpello preventivo	20
Art. 25	21
Risposta ed effetti.....	21
TITOLO III CONTROLLI	22
CAPO I	22
PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	22
Art. 26	22
Disciplina dei controlli.....	22
Art. 27	23
Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo	23
Art. 28	23
Notificazione.....	23
CAPO II	24
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	24
Art. 29	24
Oggetto.....	24
Art. 30	24
Ambito dell'adesione	24
Art. 31	24
Effetti della definizione.....	24
Art. 32	24
Responsabile del procedimento	24
Art. 33	25
Attivazione della procedura su iniziativa del Comune	25
Art. 34	25
Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente	25
Art. 35	25
Svolgimento del contraddittorio.....	25
Art. 36	25
Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente	25
Art. 37	26
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	26
Art. 38	26
Modalità di pagamento.....	26
Art. 39	26
Perfezionamento dell'adesione	26
CAPO III SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO	26
Art. 40	26
Sanzioni amministrative.....	26
Art. 41	27
Principio di legalità	27
Art. 42	27
Disposizioni concernenti l'autore della violazione	27
Art. 43	27
Cause di non punibilità	27

Art. 44	28
Concorso di persone	28
Art. 45	28
Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa.....	28
Art. 46	29
Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda	29
Art. 47	29
Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda	29
Art. 48	29
Trasformazione, fusione e scissione di società	29
CAPO IV	29
PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	29
LA TUTELA CAUTELARE	29
Art. 49	29
Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo	29
Art. 50	30
Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie.....	30
Art. 51	30
Decadenza e prescrizione	30
Art. 52	30
Riscossione della sanzione	30
Art. 53	31
Ipoteca e sequestro conservativo.....	31
Art. 54	31
Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione	31
Art. 55	31
Violazioni sanzionabili	31
Art. 56	32
Ravvedimento	32
Art. 57	32
Interessi	32
Art. 58	32
Rimborso.....	32
Art. 59	33
Violazioni formali	33
CAPO V.....	33
RAVVEDIMENTO OPEROSO.....	33
Art. 60	33
Oggetto.....	33
Art. 61	33
Cause ostative	33
Art. 62	33
Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni.....	33
Art. 63	33
Procedura	33
CAPO VI CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	34
Art. 64	34
Contenzioso.....	34
Art. 65	34

Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela	34
Art. 66	34
Circostanze non ostative all'annullamento	34
Art. 67	35
Procedimento e iniziativa del contribuente	35
TITOLO IV	36
RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	36
CAPO I RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	36
Art. 68	36
Oggetto	36
Art. 69	36
Principi	36
Art. 70	36
Limiti di esenzione	36
Art. 71	37
Gestione della riscossione	37
Art. 72	38
Il funzionario responsabile	38
Art. 73	38
Difesa e rappresentanza	38
Art. 74	38
Delega per la riscossione	38
Art. 75	39
La notifica	39
Art. 76	39
Ingiunzione fiscale: efficacia e termini	39
Art. 77	40
Imputazione dei pagamenti	40
Art. 78	40
Sospensione e dilazione dei termini - Interessi	40
Art. 79	41
Espropriazione forzata	41
CAPO II	41
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI	41
Art. 80	41
Oggetto	41
Art. 81	42
Compensazione verticale	42
Art. 82	42
Competenza sulla dichiarazione di compensazione	42
CAPO III	42
COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI TRA COMUNE E FORNITORI	42
Art. 83	42
Oggetto	42
Art. 84	43
Compensazione su istanza del contribuente/fornitore	43
Art. 85	43
Compensazione su istanza del Comune	43
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI	44

<i>TITOLO V ENTRATE TRIBUTARIE</i>	44
<i>PARTE I</i>	44
<i>REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI</i>	44
<i>CAPO I</i>	44
<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	44
Art. 86	44
Ambito di applicazione e scopo del Regolamento	44
Art. 87	44
Presupposto oggettivo	44
Art. 88	45
Presupposto soggettivo	45
<i>CAPO II FABBRICATI</i>	45
Art. 89	46
Definizione	46
<i>CAPO III BASE IMPONIBILE</i>	46
Art. 90	46
Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D	46
Art. 91	46
Fabbricati in costruzione	46
Art. 92	46
Attribuzione della rendita	46
Art. 93	47
Rendite attribuite o modificate entro il 31 dicembre 1999	47
Art. 94	47
Rendite attribuite o modificate dal 1 gennaio 2000	47
Art. 95	47
Fabbricati costruiti abusivamente	47
Art. 96	48
Fabbricati rurali e di interesse storico	48
Art. 97	48
Norma antielusiva	48
<i>CAPO IV AGEVOLAZIONI</i>	48
Art. 98	48
Abitazione principale	48
Art. 99	50
Abitazione costituita da due unità immobiliari	50
Art. 100	50
Pertinenze	50
<i>CAPO V RIDUZIONI</i>	51
Art. 101	51
Fabbricati inagibili o inabitabili	51
Art. 102	51
Riduzioni dell'aliquota	51
<i>CAPO VI ESENZIONI</i>	52
Art. 103	52
Esenzioni	52
<i>CAPO VII AREE FABBRICABILI</i>	53
Art. 104	53

Definizione.....	53
CAPO VIII.....	53
BASE IMPONIBILE	53
Art. 105	53
Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime	53
Art. 106	54
Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica	54
Art. 107	54
Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile	54
Art. 108	54
Area fabbricabile contigua a terreno agricolo.....	54
CAPO IX AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - RIMBORSI.....	54
Art. 109	55
Area fabbricabile in condizioni di inedificabilità	55
CAPO X TERRENI AGRICOLI.....	55
Art. 110	55
Definizione.....	55
CAPO XI	55
BASE IMPONIBILE	55
Art. 111	55
Base imponibile.....	55
Art. 112	56
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.....	56
CAPO XIII ESENZIONI.....	56
Art. 113	56
Esenzioni.....	56
CAPO XIV VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI	56
Art. 114	56
Periodo di possesso dell'immobile	56
Art. 115	57
Versamenti dell'ICI dovuta nell'anno d'imposta.....	57
Art. 116	57
Importi minimi	57
Art. 117	57
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: proprietari e titolari di diritti reali di godimento	57
Art. 118	58
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa	58
Art. 119	58
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria-leasing	58
Art. 120	58
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Aree demaniali.....	58
Art. 121	58
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà.....	58
Art. 122	58

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie	58
Art. 123	59
Ipotesi di contitolarità	59
Art. 124	59
Modalità di versamento.....	59
Art. 125	59
Modalità di compilazione del bollettino di versamento	59
CAPO XV	60
COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE	60
Art. 126	60
Dichiarazione	60
Art. 127	60
Ipotesi che giustificano la dichiarazione	60
Art. 128	60
Soggetti obbligati alla dichiarazione	60
Art. 129	60
Termini di denuncia degli immobili.....	60
Art. 130	61
Controlli e sanzioni	61
Art. 131	61
Forma e modalità di trasmissione della dichiarazione	61
CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	62
Art. 132	62
Norme di rinvio.....	62
PARTE TERZA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	62
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	62
Art. 133	62
Oggetto del Regolamento.....	62
Art. 134	62
Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani	62
Art. 135	63
Presupposto oggettivo	63
Art. 136	63
Presupposto soggettivo	63
Art. 137	63
Il Funzionario Responsabile della tassa	63
Art. 138	63
Poteri e obblighi del Funzionario Responsabile	63
Art. 139	64
Locali tassabili	64
Art. 140	64
Aree tassabili.....	64
Art. 141	65
Locali ed aree non utilizzate	65
Art. 142	65
Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti	65
Art. 143	65
Modalità di applicazione della tassa	65
Art. 144	65
Natura della tassa e parametri di commisurazione.....	65

Art. 145	66
Avviso di pagamento	66
Art. 146	67
Gettito complessivo della tassa annuale.....	67
Art. 147	67
Deliberazioni tariffarie	67
Art. 148	67
Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.....	67
Art. 149	67
Tassa giornaliera di smaltimento	67
Art. 150	68
Addizionale provinciale	68
CAPO III	68
ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI	68
Art. 151	68
Esenzioni dalla tassa	68
Art. 152	69
Riduzioni e agevolazioni.....	69
Art. 153	70
Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale	70
Art. 154	71
Copertura finanziaria.....	71
Art. 155	71
Materiali riutilizzabili	71
Art. 156	71
Imballaggi	71
CAPO IV VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI.....	72
Art. 157	72
Importi minimi	72
Art. 158	72
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: scuole	72
Art. 159	72
Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: multiproprietà	72
Art. 160	72
Modalità di versamento.....	72
CAPO V DICHIARAZIONE O DENUNCIA.....	73
Art. 161	73
Denunce di occupazione o detenzione	73
Art. 162	73
Locazione: soggetto obbligato ad effettuare la denuncia.....	73
Art. 163	73
Denunce di variazione e cessazione.....	73
Art. 164	73
Contenuto della denuncia.....	73
Art. 165	74
Forma e modalità di trasmissione della denuncia	74
CAPO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	74
Art. 166	74
Norma di rinvio.....	74

<i>TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI</i>	75
Art. 167	75
Norma antielusiva	75
Art. 168	75
Convenzioni	75
Art. 169	75
Adeguamenti formali interni	75
Art. 170	75
Attività di controllo	75
<i>NORMATIVA</i>	76

TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli [artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117](#) comma 6, [118, 119](#) della Costituzione. Esso disciplina la gestione delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune di San Vito dei Normanni, ivi comprese le attività di accertamento, liquidazione, rimborso, riscossione, autotutela, definizione o pagamento, in funzione del diritto all'informazione e alla buona fede del Contribuente, e nel perseguimento dell'adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
2. La struttura del presente Regolamento in un Testo Unificato è legittimata dall'[art. 5 comma 1 della L. 212/2000](#), in attuazione degli artt. 114 e 119 della Costituzione.
3. Per quanto non esplicitamente disciplinato, trova applicazione ogni altra disposizione costituzionalmente compatibile con i principi di autonomia del Titolo V della Costituzione, indipendentemente se derivante da legge statale o regionale, da atti normativi non abrogati per effetto della delegificazione prevista dall'[art. 149 del D.Lgs. 267/2000](#), da norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sui servizi e sulla contabilità, da note, risoluzioni o atti ministeriali o di Agenzie o di Autorità amministrative indipendenti.
4. Il presente regolamento disciplina gli istituti generali applicabili a qualsivoglia entrata comunale sia essa patrimoniale che tributaria, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, fermo restando quanto stabilito espressamente nei regolamenti che disciplinano le diverse entrate. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.
5. Le disposizioni normative del presente regolamento non si applicano alle entrate derivanti da rapporti contrattuali, che sono disciplinate dai contratti stessi.

Art. 2

Principi generali

1. Le norme di questo Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente/cittadino, improntato alla tutela della sua buona fede, delle sue legittime aspettative e dei suoi diritti in condizioni di parità e di ragionevolezza con l'amministrazione finanziaria.

2. Salvo l'adozione di norme di esplicita interpretazione autentica, nei soli casi mirati ad evitare irragionevoli ed irrazionali disparità di trattamento fra situazioni e posizioni contributive uguali nel tempo e nello spazio, le norme del presente Regolamento non hanno effetto retroattivo. Si applica, comunque, in merito agli effetti dell'entrata in vigore, quanto previsto dall'[art. 27 comma 8 della L. 448 del 28 dicembre 2001](#). In ogni caso, le modifiche di aliquota introdotte ai tributi periodici, trovano applicazione a partire dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale sono state introdotte, salve diverse disposizioni normative.
3. Le disposizioni dei precedenti Regolamenti comunali in materia di entrate, contenenti rinvii a leggi e regolamenti vigenti, sono da considerarsi efficaci nei rapporti di collaborazione tra contribuente/cittadino ed Amministrazione comunale in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi relativi alle entrate tributarie e patrimoniali, dall'accertamento alla riscossione, allo scopo di realizzare le finalità deflative di cui al Titolo III del presente Testo Unificato e di sgravare i Contribuenti di ulteriori adempimenti, nel rispetto dell'[art.3 comma 2 della L. 212/2000](#).

Art. 3

Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe, dei canoni e di ogni altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta o al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dall'ordinamento locale che eventualmente disciplina appositamente la singola entrata, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.
2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile per ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso non venga adottata alcuna determinazione trovano applicazione le misure già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le determinazioni di natura tributaria non hanno effetto retroattivo.
4. La misura delle entrate comunali aventi natura non tributaria può essere modificata anche nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'incremento della misura non ha effetto retroattivo e deve comunque essere giustificato dal funzionario responsabile dell'entrata in un'apposita relazione.

Art. 4

Agevolazioni tributarie

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.
2. Nel caso in cui leggi successive all'approvazione delle agevolazioni ne prevedano di ulteriori ovvero dispongano interventi di favore verso il contribuente le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla stessa disposizione di legge.
3. Qualora per la concessione dell'agevolazione fosse richiesta l'esibizione di atti o documenti ovvero diverse certificazioni, in luogo delle stesse sono ammesse dichiarazioni sostitutive rese nelle forme di legge. Tuttavia la documentazione deve essere esibita nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'ufficio di riferimento pena l'esclusione dall'agevolazione.

TITOLO II STATUTO DEL CONTRIBUENTE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 5

Principi generali

1. Il presente Regolamento in ossequio a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, Legge [212/2000](#), ha il fine di rendere chiari e certi i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini/contribuenti.

Art. 6

Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme del presente Regolamento sono redatte in modo chiaro, al fine di consentirne un'agevole interpretazione e facile lettura da parte dei cittadini/contribuenti, garantendo la certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche che sono apportate alle norme del presente Regolamento riproducono il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Qualora vi siano leggi statali o regionali in contrasto con disposizioni del presente Regolamento, o con parti di esse, il Comune provvede all'immediata annotazione delle stesse nelle copie che sono a disposizione dei cittadini/contribuenti, e dei soggetti convenzionati, nel rispetto dell'autonomia costituzionale riconosciuta al Comune dall'art. 114 della Costituzione.

Art. 7

Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari non possono introdurre obblighi, a carico del Contribuente, che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
2. Al fine di verificare e di garantire la certezza delle norme è istituito e promosso, a favore del Contribuente/cittadino, il diritto di interpello, di cui al presente regolamento.

Art. 8

Chiarezza nella motivazione degli atti e degli avvisi

1. Gli atti amministrativi emanati dal Comune devono essere motivati. Gli elementi principali che la motivazione deve indicare sono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
2. La motivazione degli avvisi di accertamento anche se è ritenuta minimalistica o essenziale, non rappresenta causa di annullabilità poiché è consentito alla Pubblica Amministrazione di addurre in sede processuale ulteriori prove della maggiore pretesa vantata al Contribuente.

Art. 9

Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune garantisce ai cittadini/contribuenti la conoscenza dei provvedimenti e delle varie iniziative comunali in materia di tributi e di entrate patrimoniali, attraverso gli strumenti di cui all'articolo di riferimento.

Art. 10

Diritto all'informazione per via telematica

1. Il Contribuente/cittadino ha il diritto di poter accedere alle informazioni tributarie e patrimoniali in generale, e a quelle relative alla propria posizione, attraverso la rete informatica ove tale modalità di informazione sia stata attivata. Ciò consente al

Contribuente/Cittadino di tutelare il proprio diritto all'informazione anche in zone esterne al Comune interessato, ovviando all'onere di recarsi fisicamente presso l'ufficio competente.

Art. 11

Semplificazione degli adempimenti tributari

1. Il presente Regolamento semplifica gli adempimenti posti a carico dei contribuenti dalle disposizioni di legge, prevedendo anche strumenti che garantiscono un trattamento più favorevole per lo stesso rispetto a quello sancito dalla legge.
2. Concretizzano tali esigenze di semplificazione tributaria i seguenti interventi:
 - Sono unificati, nell'interesse fiscale (inteso come interesse generale alla riscossione dei tributi, protetto dalla Costituzione) o nell'interesse del Contribuente (che si concreta nella legalità dell'imposizione), i termini di rimborso, le modalità di pagamento dei tributi comunali, nonché la misura degli interessi moratori sia a debito sia a credito dei contribuenti;
 - E' stato introdotto l'istituto della compensazione tributaria;
 - E' istituito un servizio di assistenza diretta al Cittadino di cui al successivo art. 13;
 - E' possibile effettuare, il pagamento delle entrate con il modello F24 ove consentito.

Art. 12

Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti di accertamento, o di irrogazione di sanzioni inerenti ad un tributo, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il funzionario responsabile ha la facoltà di invitare il Contribuente, a mezzo di avviso postale o telematico, a chiarire la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.
2. Il Contribuente ha la facoltà di procedere entro il termine di cui al comma 1, a regolarizzare la propria posizione per mezzo dell'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti incompleti o non regolari, e alla correzione di errori formali.

CAPO II

RAPPORTO CON I CONTRIBUENTI, CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI

Art. 13

Informazione, comunicazione, pubblicità, correttezza e buona fede

1. Il servizio di informazione e comunicazione ai cittadini in materia di tributi ed entrate locali è svolto per mezzo dell'apertura degli sportelli nei giorni stabiliti dall'Ente, dell'attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche, della distribuzione di materiale informativo, di pubbliche affissioni di avvisi ed informazioni, di trasmissione multicanale di messaggi ed avvisi.
2. Le informazioni e comunicazioni ai cittadini riguardano i tributi e le entrate in genere, le scadenze di pagamento, gli ambiti di riferimento e la natura delle entrate da pagare, le decisioni comunali assunte. Il Contribuente ha il diritto di richiedere e ottenere, secondo le disposizioni previste dal regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, copia del Regolamento, qualora questo non sia disponibile sul sito internet del Comune, nonché copia delle deliberazioni tariffarie e di identificazione delle basi imponibili dei singoli tributi locali.
3. Le informazioni sono fornite al Cittadino nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. E' diritto del Cittadino richiedere agli uffici competenti appuntamenti riservati, da fissare entro quindici giorni dalla richiesta.
4. Il diritto di informazione è tutelato e salvaguardato nel rispetto della buona fede e del legittimo affidamento, attraverso contenuti di comunicazione semplici, in grado di rendere concretamente comprensibile il messaggio informativo, per scongiurare situazioni di fatto

che producano, in contrasto con l'art. 3 comma 2 della Costituzione, disparità di trattamento nell'accesso alle informazioni.

5. In ragione dell'art. 3 comma 2 della Costituzione, il cittadino non può invocare come propria buona fede l'ignoranza delle comunicazioni ed informazioni diffuse dal Comune, né assumere, come causa di legittimo affidamento, l'impossibilità di conoscere gli atti comunali, se questi sono reperibili e accessibili nelle diverse forme di cui al primo comma del presente articolo.
6. Il Contribuente ha il diritto di provare, in qualsiasi forma ed anche con riscontri di fatto, la concreta impossibilità di acquisire le informazioni e le comunicazioni promosse dal comune. In tal caso, l'identificazione della buona fede del cittadino deve tener conto delle condizioni specifiche della singola persona.
7. Negli atti comunali rivolti al cittadino il comune provvede, ove lo ritiene opportuno, a richiamare forme e modalità di comunicazione realizzate per la conoscenza e l'informazione delle decisioni o degli eventi connessi all'obbligazione tributaria contenuta.
8. Se la motivazione di un atto fa riferimento ad un altro atto comunicato, informato o pubblicizzato nelle forme descritte dal presente articolo, non si procede all'allegazione, bensì al richiamo degli estremi di identificazione e descrizione delle modalità di comunicazione.
9. Se alcuna forma di comunicazione, informazione o pubblicizzazione è stata realizzata, qualsiasi atto rivolto al cittadino deve contenere le allegazioni prescritte dall'[art. 6 comma 1 del D.Lgs. 32/2001](#).

Art. 14

Codice deontologico del personale addetto alle verifiche tributarie

1. Al personale addetto alle verifiche tributarie si applica il codice di comportamento approvato per il personale dell'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi [dell'art. 15, comma 1, della legge 24 luglio 2000, n. 212](#).

Art. 15

Comunicazioni al servizio tributi

1. Ai fini dell'accertamento, dello snellimento e velocizzazione delle operazioni inerenti i tributi comunali, il servizio amministrativo, ovvero tutti gli uffici competenti dell'Amministrazione comunale, sono tenuti a comunicare e a trasmettere all'ufficio tributi, periodicamente e comunque non meno di una volta al mese, i movimenti anagrafici significativi e tutti gli atti amministrativi o contrattuali che siano rilevanti ai fini dell'applicazione dei tributi stessi. Le comunicazioni possono avvenire a mezzo sistemi telematici.
2. Il Comune non può richiedere documenti e informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal cittadino, il quale ha, comunque, la facoltà di comunicarli al fine di agevolare e snellire il procedimento.

Art. 16

Assistenza al cittadino

1. Il Comune, al fine di agevolare il cittadino nella gestione del proprio dovuto, ha istituito un apposito sistema di assistenza, che si organizza nelle forme di consulti dati al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, delle denunce varie, per il calcolo delle somme dovute, per l'informazione su quanto è stato già pagato e sulla eventuale sussistenza di un diritto al rimborso.
2. I cittadini possono usufruire di tale servizio di assistenza gratuita per mezzo: di uno sportello aperto al pubblico nei giorni stabiliti; di un call center; di un sistema informativo su reti informatiche.

3. Il comune si avvale di un software gestionale on line dei tributi ICI e TARSU che garantisce il diritto del contribuente alla gestione telematica dei rapporti con l'ente.
4. Il front office telematico istituito è accessibile dall'utente (contribuente, professionista, CAF, impresa, ecc.) attraverso credenziali di accesso (username e password) rilasciate dal Comune a seguito di apposita richiesta che può essere formulata anche on line.
5. Avvalendosi delle credenziali di accesso al sistema informatico l'utente potrà procedere telematicamente da qualsiasi luogo alla visualizzazione della propria posizione contributiva, all'invio di denunce, comunicazioni, dichiarazioni e ogni altra informativa utile alla gestione del rapporto tributario con l'ente, avvalendosi del dispositivo di firma elettronica rilasciata dal sistema ovvero da un dispositivo di firma digitale in possesso dell'utente.

Art. 17

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche, professionali o abitazioni, ove previsti dalla legge o dai regolamenti, sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali dei contribuenti.
2. Quando viene iniziato l'accesso, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificato e dell'oggetto che lo riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente o del professionista che eventualmente lo assiste, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
3. La permanenza degli operatori del Comune presso il domicilio del contribuente non può superare i due giorni lavorativi. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del funzionario responsabile dell'ufficio, per specifiche ragioni.
4. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale delle operazioni di accesso da parte degli operatori del Comune, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
5. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel comma 2 produce la nullità dell'accertamento successivo su istanza del contribuente. Tale istanza e la dichiarazione di nullità interrompono i termini per l'esecuzione dell'accertamento.

Art. 18

Dichiarazioni e comunicazioni

1. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento al pubblico aperto negli stessi giorni e negli stessi orari di quello di consulenza e di informazione.
2. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
3. Trovano applicazione le disposizioni normative di cui all'articolo precedente "Assistenza al cittadino".
4. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante

comunicazione via fax, telefonica, informatica, multicanale, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

5. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal cittadino, su modulo che gli è inviato purché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il cittadino ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.
6. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal soggetto gestore delle entrate, della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.
7. Le pubbliche amministrazioni centrali e locali possono stipulare tra loro convenzioni finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari, al fine di costruire una banca dati aggiornata del contribuente, ex art. 59 D.Lgs 7 marzo 2005, nr. 82.
8. Il Comune può reperire i dati catastali utili allo svolgimento della propria attività grazie al sistema di fruizione e circolazione degli stessi dati gestito dall'Agenzia del Territorio.
9. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, con apposite convenzioni, affidare ad altri gestori i servizi pubblici, od a soggetti privati in aggiunta alle funzioni che esercita, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

CAPO III

DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 19

Materie oggetto dell'interpello

1. L'[art. 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212](#) ha introdotto l'istituto dell' "interpello del Contribuente". Detto istituto consente al Contribuente di presentare istanza rivolta ad ottenere pareri circa la corretta applicazione di disposizioni tributarie rispetto a casi concreti e personali, in via preventiva.
2. Oggetto dell'interpello è la disciplina degli aspetti sostanziali, procedurali o formali del rapporto tra Amministrazione finanziaria e Contribuente.
3. Sono esclusi dall'ambito di operatività dell'interpello tutte le istanze aventi ad oggetto riferimenti ad accertamenti tecnici¹, e dunque tutte le operazioni connesse alla definizione e all'attribuzione della rendita catastale, quali il classamento, il calcolo della consistenza e l'estimo catastale in generale.

Art. 20

Soggetti legittimati a presentare l'istanza

1. Possono presentare istanza di interpello sia i contribuenti, sia quei soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari per conto dello stesso. Tra tali soggetti vi sono dunque: i richiedenti delle formalità ipotecarie e delle volture catastali; i notai e gli altri pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell'imposta; i coobbligati solidali (coloro per i quali è stata richiesta la formalità e la voltura e, nel caso di iscrizioni ipotecarie e rinnovazioni, i debitori contro cui è stata iscritta o rinnovata l'ipoteca); il legale rappresentante e da qualsiasi altro soggetto munito di procura speciale o generale secondo la vigente disciplina civilistica.
2. Sono esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi, quali le associazioni sindacali e di categoria, gli ordini professionali, fatta eccezione per le istanze che hanno ad oggetto questioni riferite alla loro posizione fiscale e non a quella degli associati, iscritti o rappresentati.

Art. 21

Presupposti per la presentazione dell'istanza

1. I presupposti per la presentazione dell'istanza di interpello sono:
 - a) Interesse personale del Contribuente a conoscere il trattamento fiscale di una determinata fattispecie concreta;
 - b) Anteriorità della presentazione dell'istanza di interpello, rispetto al comportamento fiscale rilevante o all'attuazione della norma tributaria oggetto di interpello;
 - c) Sussistenza di obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione della norma tributaria indicata dal Contribuente
2. L'assenza di uno solo di questi presupposti determina l'inammissibilità dell'istanza presentata dal Contribuente. I singoli casi saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte degli organi competenti.

Art. 22

Procedura

1. L'interpello si propone per mezzo dell'invio di un'istanza redatta in carta libera.

¹ Con riferimento [D.M. n. 209/2001](#) (vedi appendice normativa)

2. L'istanza deve essere presentata, agli Uffici competenti alla gestione delle entrate tributarie, nelle seguenti modalità:
 - Consegna a mano;
 - Spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
3. Qualora l'istanza pervenga presso un Amministrazione incompetente questi la trasmetterà all'apposita Amministrazione competente.
4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - Dati identificativi del Contribuente o del suo legale rappresentante, del suo domicilio o dell'eventuale domiciliatario presso cui effettuare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione, ed eventuali recapiti telefax o telematici;
 - Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare;
 - Sottoscrizione del Contribuente o del suo legale rappresentante. In questo caso la mancata sottoscrizione è sanata se il Contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'Amministrazione. In questo caso il termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta a rispondere comincia a decorrere dalla data della sottoscrizione.
 - Il Contribuente deve indicare l'interpretazione normativa suggerita. Tale requisito non è prescritto a pena di inammissibilità
5. In presenza di una di tali cause di inammissibilità l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e di conseguenza il silenzio dell'Amministrazione nei termini previsti non può essere considerato assenso.
6. All'istanza deve essere allegata copia della documentazione che non sia in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante. Tale documentazione è utile al fine dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie oggetto dell'interpello, fatta salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti. Tale richiesta può essere effettuata una sola volta, al fine di evitare le lungaggini che tale procedura comporta, poiché, la stessa (eseguita nelle modalità prescritte per la risposta di cui al presente capo) interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione, della documentazione integrativa. La spedizione di tale integrazione deve essere eseguita con le stesse modalità prescritte per l'interpello. Ulteriori inviti di integrazione non producono effetti sul decorso del termine fissato.

Art. 23 **Interpello collettivo**

1. L'istanza di interpello può essere formulata anche da un numero elevato di contribuenti qualora concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro.
2. L'Amministrazione competente può fornire una risposta collettiva mediante risoluzione, da pubblicare nel sito "Documentazione tributaria" del Comune.
3. Resta fermo l'obbligo, da parte dell'Amministrazione, di portare a conoscenza dei contribuenti istanti gli estremi della risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta, comunicando che l'atto è disponibile sia sul sito internet del Comune, sia presso i propri uffici.

Art. 24 **Interpello preventivo**

1. Il Contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria allo scopo di ottenere un parere preventivo sulla correttezza fiscale degli adempimenti contabili conseguenti a

determinate operazioni, potenzialmente elusive, o già poste in essere o che intende compiere.

2. All'interpello preventivo trova applicazione, per analogia, la disciplina dettata dall'[art. 16 D.Lgs n. 74 del 10/3/2000](#); [art. 11 Legge n. 212 del 27/7/2000](#).

Art. 25 **Risposta ed effetti**

1. Il termine per la risposta all'istanza dell'interpellante è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora, su valutazione dell'Amministrazione competente, la risposta richieda un'istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici. Di tale proroga deve essere data notizia al Contribuente prima della scadenza del termine ordinario.
2. Il termine giorni assegnato per la risposta decorre:
 - Nel caso di consegna diretta, dalla data in cui l'istanza di interpello è assunta al protocollo dell'Amministrazione;
 - In caso di spedizione a mezzo servizio postale, dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita l'istanza;
 - Nel caso di successiva regolarizzazione, dalla data in cui l'istanza è sottoscritta;
 - Qualora l'Amministrazione interessata non sia autorizzata a rispondere, dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Amministrazione competente;
 - Dalla data in cui l'Amministrazione competente riceve la documentazione integrativa richiesta al Contribuente.
3. La risposta scritta e motivata fornita dall'Amministrazione competente deve essere notificata all'interpellante nelle forme e nei modi di cui all'[art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), entro 90 o 120 giorni dalla data di ricezione dell'interpello.
4. La risposta può essere altresì comunicata all'interpellante nelle seguenti modalità:
 - Mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del Contribuente o di altro soggetto all'uopo indicato nell'istanza. La risposta si intende fornita alla data in cui il destinatario appone la firma sull'avviso di ricevimento;
 - Per via telematica, al recapito di telefax o e-mail indicato nell'istanza. In tal caso l'Amministrazione dovrà conservare la documentazione comprovante la data in cui la risposta si intende fornita ossia la data di inoltro della comunicazione.
5. La risposta dell'Amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al solo richiedente.
6. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del precedente comma, è nullo.
7. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'Amministrazione oltre i termini indicati.
8. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio dell'ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal centoventesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
9. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del Contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito. Nel caso di omessa risposta si intende, infatti, che l'Amministrazione concorda con la soluzione prospettata dal Contribuente. Di conseguenza eventuali atti di accertamento emessi in difformità da detta soluzione sono nulli.

10. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Pertanto il contribuente/cittadino non potrà rinviare l'adempimento tributario oggetto dell'istanza (ad esempio presentazione delle dichiarazioni, ecc.) alla data in cui l'ente avrà risposto all'interpello.

TITOLO III CONTROLLI

CAPO I PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 26

Disciplina dei controlli

1. Mediante motivato avviso d'accertamento o di altro atto impositivo, il Comune:
 - a) Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal Contribuente in sede di dichiarazione e/o comunicazione o di versamento;
 - b) Procede alla rettifica della dichiarazione e/o comunicazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) Applica le sanzioni collegate all'entrata in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al Contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex [art. 1, comma 87, della legge 549/95](#)).
3. Per le entrate tributarie il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso.
4. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Contestualmente possono essere irrogate anche le relative sanzioni, nonché interessi, spese di procedura e di notifica.
5. Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle finanze, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia del territorio e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
6. Le entrate non tributarie sono da considerarsi accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento. Si procede di conseguenza con un atto di recupero del dovuto.
7. Il comune, con provvedimento adottato dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, può conferire poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative

alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o a soggetti terzi, anche disgiuntamente, fatta eccezione per la contestazione delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs 285/1992 la cui procedura sanzionatoria resta di competenza degli uffici degli enti locali. I soggetti prescelti devono disporre delle credenziali di cui al comma 181 della legge 296/2006.

8. Tutta la materia relativa alle entrate patrimoniali trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.
9. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 27

Poteri istruttori dell'ente e accertamento induttivo

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del cittadino.
2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a) Invitare i cittadini a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte dall'ufficio e le risposte ricevute devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto anche dal cittadino o dal suo rappresentante i quali hanno diritto ad averne una copia.
 - b) Inviare ai cittadini questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come risultato del combinato disposto degli articoli di cui al presente Titolo.
 - c) Invitare i cittadini ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
3. Qualora il cittadino non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere alle ispezioni mediante accesso agli immobili del cittadino. Tale accesso è previsto e disciplinato dall'[art. 4, comma 5 della Legge 144/89](#) e dall'[art. 73, comma 2 del D.Lgs 507/93](#). Per quanto concerne la tutela dei diritti e delle garanzie del cittadino si fa rinvio all'[art. 12 dello Statuto del Contribuente](#). In caso di mancata collaborazione del cittadino o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'[art. 2729 c.c.](#) e dall'[art. 73, comma 3 D.lgs 507/93](#).

Art. 28

Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico. La data di ricezione degli atti impositivi è

rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso².

4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive delle entrate tributarie ed extratributarie il comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal funzionario responsabile dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al comma 158 dell'art. 1 della l. 296/2006.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 29

Oggetto

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del Contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Art. 30

Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi (es. modalità di determinazione dell'imposta per un fabbricato, suscettibile di valutazione può essere l'esclusione di un immobile come pertinenza).

Art. 31

Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né integrabile o modificabile da parte delle parti che lo hanno sottoscritto. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del Comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.
2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né ai fini extratributari.
3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Art. 32

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

² Sentenza Corte Costituzionale n. 477/2002

Art. 33

Attivazione della procedura su iniziativa del Comune

1. Il gestore delle entrate può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno 15 giorni prima della data fissata, contenente:
 - Il giorno, l'ora e il luogo dell'incontro;
 - Il nominativo del funzionario responsabile del procedimento;
 - Il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
 - I dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del Comune.

Art. 34

Richiesta di rinvio e mancata comparizione del Contribuente

1. Il Contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il gestore delle entrate fissa una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo. E' fatto salvo l'impedimento causato da forza maggiore.
2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del Contribuente, il gestore delle entrate procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il Contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Art. 35

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e Contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima saranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 36

Attivazione della procedura su iniziativa del Contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il Contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione (60 giorni), con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 gg a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata comporta la rinuncia alla stessa.
2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. Il Contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.
3. Il Comune risponde alla richiesta del Contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.
4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Art. 37
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal Contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:
 - La motivazione dell'accertamento;
 - La liquidazione dell'imposta dovuta e degli interessi,
 - L'ammontare delle sanzioni dovute;
 - La modalità di pagamento prescelta (rateale o in un'unica soluzione).
2. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al Contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Art. 38
Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Qualora l'importo è inferiore a € 250,00 il contribuente può chiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
3. In alternativa, qualora la somma globale superi € 250,00, è consentito il pagamento in un massimo di 6 rate bimestrali con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso € 2.500,00, il Contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno.
5. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento nonché copia dell'atto di accertamento con adesione.
6. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 39
Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

CAPO III
SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO

Art. 40
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi, ed è intrasmissibile agli eredi.

Art. 41 **Principio di legalità**

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 42 **Disposizioni concernenti l'autore della violazione**

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa. Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza o minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e di volere.
4. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.
5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998.

Art. 43 **Cause di non punibilità**

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile, purché però l'errore non sia stato determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni.
3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.
4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Art. 44
Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.
2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti. In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento dei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 45
Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione, che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incompetenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.
3. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.
6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.
7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.
8. Se l'autore della violazione non ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione per una somma che eccede i 50.000,00 euro, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata. E' fatta comunque salva la responsabilità, per l'intero importo della sanzione, della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.
9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di 50.000,00 euro la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.
10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dell'autore della violazione.
11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili

la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 46

Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda

1. Il cessionario dell'azienda è responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già erogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

Art. 47

Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione di azienda

1. Su richiesta del cessionario, presentata al comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il funzionario responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazione in corso di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'inesistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario. Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 48

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

CAPO IV

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE

Art. 49

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate con atto contestuale agli atti impositivi di contestazione della violazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi

relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

4. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con tale procedimento anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

Art. 50

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il funzionario responsabile del tributo notifica l'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
2. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
 - a) Adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
 - b) Produzione delle deduzioni difensive;
 - c) Impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
4. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.
5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Art. 51

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e di contestazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1, ad almeno uno degli autori della violazione o dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 52

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.
3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 53
Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione il comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il funzionario responsabile del tributo può chiedere al presidente della commissione tributaria provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore o dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione. Nella stessa istanza o in altra separata, può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
2. Le istanze di cui al comma 1, devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e documenti difensivi.
3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni, o all'atto di contestazione o di irrogazione, nel caso in cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 54
Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo giurisdizionale.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.

Art. 55
Violazioni sanzionabili
ICI

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione della dichiarazione art. 14 - Dlgs 504/92	€ 52,00
Infedele dichiarazione – art. 14 Dlgs 504/92 Se incide sul tributo	50% della maggiore imposta dovuta
Infrazioni di carattere formale che non incidono sull'ammontare dell'imposta - art. 14 Dlgs 504/92	€ 52,00
Mancata esibizione di atti e documenti (anche questionari) – art. 14 Dlgs 504/92	€ 52,00
Omesso o parziale versamento	30% dell'imposta non versata
Violazioni puramente formali	NO SANZIONI

TARSU

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione della denuncia (anche solo di variazione)	100% della tassa o maggiore tassa dovuta
Infedele denuncia Se incidente sul tributo	50% della maggiore imposta dovuta
Infedele denuncia Se non incidente sul tributo	NO SANZIONE
Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele)	€ 52,00
Violazioni puramente formali	NO SANZIONE

Art. 56 Ravvedimento

1. Per tutto quanto concerne il ravvedimento operoso si rimanda all'apposito Capo.

Art. 57 Interessi

1. La misura annua degli interessi può essere determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. (Finanziaria per il 2007)
2. La misura degli interessi di cui al comma 1, si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 58 Rimborso

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Da ulteriori riscontri oggettivi.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura di cui all'articolo precedente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Il comune procede ad effettuare il rimborso delle entrate a partire da € 12,00 al di sotto di tale importo sarà ammessa la compensazione.

7. Le somme liquidate dal comune a titolo di rimborso per ciascun tributo possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con l'importo dovuto e ancora da versare per lo stesso tributo.

Art. 59
Violazioni formali

1. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.

CAPO V
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 60
Oggetto

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento e le cause di esonero nei tributi locali.

Art. 61
Cause ostative

1. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di un'attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
2. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del Cittadino.

Art. 62
Ravvedimento per versamenti irregolari od omessi e per altre violazioni

1. La sanzione è ridotta, purché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) Ad un dodicesimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) Ad un decimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) Ad un dodicesimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Art. 63
Procedura

1. Competente alla gestione della procedura è il soggetto gestore dell'entrata comunale.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera dalla data di scadenza dell'adempimento omesso o irregolare.
3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali

ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. L'Amministrazione provvederà di conseguenza a liquidare il tributo, gli interessi legali e la sanzione ridotta secondo la disciplina della relativa entrata.

CAPO VI CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 64 Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione di acquisizione delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale, l'Amministrazione, sia per la fase di riscossione che per quella contenziosa, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni con i quali potrà stipulare, riconoscendone l'utilità, apposite convenzioni ed ai quali potrà affidare la gestione dell'intera attività legale.

Art. 65 Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al Contribuente/Cittadino per motivi non formali, il Comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi, e rinuncia all'imposizione, nei casi in cui l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione derivi dalle seguenti situazioni:
 - a) Violazione del Regolamento;
 - b) Violazione di legge, nel rispetto dell'autonomia costituzionale degli [art. 114](#) e [118 Cost.](#);
 - c) Manifesta irragionevolezza per disparità di trattamento;
 - d) Difetto di comunicazione e lesione della buona fede del Contribuente;
 - e) Lesione del legittimo affidamento del Contribuente;
 - f) Difetto di motivazione;
 - g) Errore di persona;
 - h) Manifesto errore logico o di calcolo;
 - i) Errore sul presupposto dell'imposta;
 - j) Doppia imposizione;
 - k) Mancata considerazione dei pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti;
 - l) Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - m) Sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negata;
 - n) Errore materiale del Contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Art. 66 Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) La definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) Il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi d'ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità;

- c) La pendenza di un giudizio, comunque inerente;
 - d) L'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.
2. Se sulla questione si è formato un giudicato sostanziale, ovvero sul ricorso presentato dal contribuente il giudice tributario si è pronunciato con decisione irrevocabile, l'annullamento è possibile solo per motivi di illegittimità diversi da quelli esaminati e respinti dai giudici.

Art. 67

Procedimento e iniziativa del contribuente

- 1. L'atto può essere annullato anche su iniziativa del contribuente.
- 2. L'istanza del contribuente non è soggetta al rispetto di forme particolari. Può essere trasmessa una semplice memoria in carta libera, che contiene un'esposizione dei fatti cui allegare la documentazione utile a comprovare le tesi sostenute.
- 3. Le domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al funzionario responsabile, il quale provvede entro 120 giorni dal ricevimento.
- 4. Dell'annullamento o della rinuncia ad imposizione è data motivata comunicazione, da parte del Funzionario responsabile del tributo, all'interessato e all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
- 5. Il rigetto dell'istanza deve essere motivato con esplicito riferimento ai profili elencati nell'art. 48 e sulla base dei termini di censura prospettati dall'istante.
- 6. Decorsi i trenta giorni, il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza di annullamento, secondo le motivazioni prospettate dall'istante.

TITOLO IV

RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

CAPO I

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 68

Oggetto

1. Il comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a. permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b. velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c. assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d. ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge in materia.
3. La riscossione coattiva dell'entrata viene eseguita secondo una delle seguenti modalità:
 - a. con la procedura (ingiuntiva) di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D.Lg.s 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto, altresì, delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002 e del presente regolamento;
 - b. con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, ovvero sia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Con riferimento al comma 3 lett. a) del presente articolo il Comune procede alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo;
5. Con riferimento al comma 3 lett. b) del presente articolo si applicano tutte le disposizioni in vigore di cui al DPR 602/1973 se la riscossione è affidata all'Agente della Riscossione, derogando alle disposizioni del presente regolamento se incompatibili con la normativa in vigore.
6. Non è concessionario della gestione di un entrata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lg. 446/97, il soggetto terzo che supporta gli uffici comunali nell'attività di controllo ed istruzione dei procedimenti.

Art. 69

Principi

1. L'attività di accertamento e di riscossione delle entrate è disciplinata nel rispetto dei principi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, di riduzione degli adempimenti dei cittadini e di autonomia dell'ente.
2. L'azione degli uffici preposti alla gestione delle entrate è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

Art. 70

Limiti di esenzione

1. In applicazione del disposto dell'[art. 17 co. 88 della L. 127/97](#), si intendono quali limiti di esenzione per versamenti dei tributi comunali e delle entrate patrimoniali valutate di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento non è ripetibile dal contribuente.

2. Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione.
3. Per i casi nei quali il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
ICI	€ 5,00
TARSU con esclusione della tassa giornaliera	€ 12
TOSAP	€ 1
Pubblicità	€ 2
Pubbliche affissioni	€ 1,50

Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per ogni singola entrata, o accessorio, e per singola annualità.

4. Per i casi nei quali il pagamento del tributo o dell'entrata patrimoniale viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
ICI	€ 12
TARSU con esclusione della tassa giornaliera	€ 12
TOSAP	€ 12
Pubblicità	€ 12
Pubbliche affissioni	€ 12

Detti limiti si intendono individuati nell'importo complessivo di imposta, sanzioni ed interessi.

5. Non si procederà al recupero coattivo delle entrate di importo inferiore ad € 12,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Tuttavia, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di non procedere al recupero coattivo qualora l'entità delle entrate sia inferiore alle spese necessarie per la loro riscossione.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative o per ogni altra entrata dell'ente, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio legale, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico.

Art. 71

Gestione della riscossione

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata con l'ausilio di tutte le modalità di velocizzazione dei pagamenti che assicurano la più ampia disponibilità di mezzi di pagamento e di punti di incasso nonché l'immediata trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento senza comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
2. Le somme dovute dal cittadino possono essere pagate:
 - Versamento diretto alla tesoreria del comune;
 - Versamento sul conto corrente postale o bancario del comune;
 - Operazioni bancarie o comunque rese disponibili dagli istituti creditizi;
 - Mezzi di pagamento elettronici e/o in web;
 - F24;
 - In sede di Dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e con le modalità di cui al [Capo III del D.Lgs 9 luglio 1997, nr 241](#) per quanto concerne il tributo ICI;

- Ogni altro mezzo reso disponibile.

Art. 72

Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria e o patrimoniale a lui affidata, ed in particolare:
 - a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, di regolamenti comunali o di un rapporto negoziale intervenuto con il comune;
 - b) sottoscrive gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e qualsiasi altro atto di recupero;
 - c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, qualora non vi sia un apposito ufficiale della riscossione o responsabile dell'ufficio legale all'uopo preposto;
 - d) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo [l'art. 4 della L. 241/90](#) qualora non vi sia un apposito ufficiale della riscossione o responsabile dell'ufficio legale che in tal caso si occupa anche della gestione di tali rapporti;
 - e) esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e al responsabile legale, qualora non vi fossero e cura tutte le attività per la gestione del recupero del credito compresa la fase esecutiva mobiliare ed immobiliare, ove occorra anche con l'ausilio di soggetti privati, competenti per professionalità e mezzi, a coordinare con continuità le attività di riscossione sia nella fase monitoria che in quella esecutiva;
 - f) gestisce il contenzioso dell'ente qualora non vi sia altro soggetto a ciò preposto ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
 - g) sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'[art. 107 del D. Lgs 267/2000](#) che sono di competenza del responsabile del servizio finanziario (contabilità generale, bilancio e finanze).

Art. 73

Difesa e rappresentanza

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'[art. 11 del D.Lg. 546/92](#).
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo con specifico provvedimento motivato o con procura generale.
3. Qualora il comune, in deroga al disposto di cui al comma 2°, intenda demandare la rappresentanza e difesa, ad un professionista abilitato esterno, deve indicarne, con provvedimento motivato, le ragioni di opportunità.
4. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.
5. La rappresentanza processuale può essere delegata nelle forme indicate nei commi 2° e 3° del presente articolo.

Art. 74

Delega per la riscossione

1. Il Comune, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, può delegare, anche in via telematica, per la stessa il soggetto abilitato nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni

sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica degli atti impositivi e di recupero.

Art. 75 **La notifica**

1. Gli atti della riscossione possono essere notificati dagli ufficiali della riscossione, dai messi notificatori, dagli ufficiali giudiziari o da altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, l'ingiunzione è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dalle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.
2. Quando la notificazione dell'ingiunzione avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.
3. Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile e successive disposizioni, la notificazione dell'ingiunzione si effettua con le modalità stabilite dall'[art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) e successive disposizioni, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
4. Per tutto quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.
5. I titoli esecutivi relativi alla riscossione coattiva dei tributi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per la riscossione delle altre entrate non sono previsti termini di decadenza.

Art. 76 **Ingiunzione fiscale: efficacia e termini**

1. L'atto di ingiunzione fiscale assume efficacia mediante l'apposizione della sottoscrizione del funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale o tributaria del Comune, ovvero dall'ufficiale della riscossione o dal responsabile dell'ufficio legale ai sensi dell'[art. 229 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51](#).
2. Con l'atto di ingiunzione al debitore sarà ingiunto il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta/entrata, sanzioni, interessi, spese di procedura e di notifica.
3. Il debitore ingiunto deve adempiere al pagamento nel termine di 30 giorni per le entrate patrimoniali e 60 giorni per quelle tributarie, dall'avvenuta notifica. In caso contrario può proporre opposizione all'ingiunzione negli stessi termini di cui sopra, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio per quanto concerne le entrate di natura patrimoniale, e dinanzi alla commissione tributaria per le entrate di natura tributaria. L'opposizione all'ingiunzione si propone solo per vizi propri dell'atto stesso.
4. Qualora il debitore non adempia nei termini di cui al comma 3, l'atto diviene definitivo e costituisce titolo, già dalla sua emissione, per l'esecuzione forzata sui beni del debitore da parte del Comune.
5. L'ente procede entro un anno dalla notifica dell'atto di ingiunzione fiscale all'avvio dell'esecuzione forzata sui beni del debitore. Qualora non si provveda entro il termine anzidetto, l'ente notificherà al debito un avviso di intimazione ad adempiere nel termine di cinque giorni dalla notifica. Decorso 60 giorni l'atto di intimazione qualora non sia seguito dalle successive azioni esecutive perde efficacia.
6. Per le attività istruttorie e di organizzazione dei procedimenti di ingiunzione fiscale, il Comune può avvalersi di soggetti privati, competenti, per professionalità e mezzi, a coordinare tutte le attività.

Art. 77
Imputazione dei pagamenti

1. Il Comune non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
2. Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
4. Per quanto non è regolato dal presente articolo o da ulteriori disposizioni comunali si applicano le norme degli [artt. 1193](#) e [1194](#) del Codice civile

Art. 78
Sospensione e dilazione dei termini - Interessi

1. Con deliberazioni della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata, ovvero il soggetto preposto, può eccezionalmente consentire la sospensione di 90 gg o rateizzazione del pagamento, su richiesta dell'interessato in comprovate situazioni di disagio economico-sociale, causate dalle seguenti condizioni:
 - precarie condizioni di salute: tumori di natura maligna; leucemia; distrofia muscolare e tutte le malattie a queste equiparate per gravità comprovate da apposita certificazione medica
 - titolare di un reddito familiare annuo inferiore ad € 10.000,00
 - soggetti coinvolti in una procedura di sfratto esecutivo
 - stato di disoccupazione come risulta da apposita certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego
 - qualora nel nucleo familiare sia presente un soggetto con handicap tale da renderlo inabile al lavoro, come risulta da apposita perizia medica.
3. Per tali soggetti qualora la somma globale superi € 250,00, è consentito il pagamento in un massimo di 6 rate bimestrali con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di concessione della dilazione di pagamento.
4. Qualora invece, l'importo è inferiore a € 250,00 il contribuente può chiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili.
5. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso € 2.500,00, il Contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateizzazione, aumentato di un anno.
6. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il Contribuente deve consegnare al Comune l'attestazione di versamento.
7. Qualora il contribuente non provveda al pagamento in scadenza anche di una sola delle rate di cui ai commi precedenti, decadrà dal beneficio accordato e sarà tenuto ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento di tutto quanto dovuto, comprensivo dei relativi interessi entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
8. L'ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

9. I privilegi generali e speciali che assistono i tributi locali sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dal presente articolo.
10. Le situazioni di cui al comma 2 devono essere provate fornendo la documentazione di riferimento, ovvero per mezzo di autocertificazione. Resta ferma la possibilità per l'Ente di provvedere ad eventuali verifiche.
11. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni delle singole entrate purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.
12. Il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ente ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza dell'autorità competente, con provvedimento motivato notificato al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Art. 79 **Espropriazione forzata**

1. Per la riscossione delle somme non pagate il Comune procede ad espropriazione forzata ovvero al fermo dei beni mobili registrati, sulla base dell'atto di ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo.
2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non deroga dalle disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/73 come successivamente integrate e modificate; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo del presente regolamento relativo alla notifica degli atti.
3. Le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione sono esercitate dal funzionario responsabile del servizio o dall'ufficiale giudiziario ovvero da soggetto, esterno alla dotazione organica, in possesso della qualifica professionale necessaria ai sensi [dell'art. 110 del D.L. 267/2000.](#)
4. Il funzionario responsabile del servizio, ovvero i soggetti di cui al co. 3, annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro recante: cognome e nome dell'ufficiale della riscossione intestatario del registro stesso, data e numero di inizio e di ultimazione delle annotazioni riportare sul registro; tipo di atto cui le annotazioni contenute nel registro si riferiscono.
5. Le successive pagine del registro, devono risultare suddivise in nove colonne così intestate: 1 - numero progressivo; 2 - data (giorno, mese, anno); 3 - specie dell'atto o del verbale; 4 - codice fiscale; 5 - contribuente; 6 - entrata; 7 - anno; 8 - importo; 9 - note.

CAPO II **COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI**

Art. 80 **Oggetto**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo.
2. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal comune per il medesimo tributo.
3. Il credito per il quale il contribuente propone istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ovvero derivante da un atto dell'ufficio o da una pronuncia del giudice tributario.

Art. 81
Compensazione verticale

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza al funzionario responsabile dell'entrata, su moduli all'uopo predisposti e messi a disposizione dal comune, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del Contribuente;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 82
Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le istanze di autorizzazione alla compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale si intende effettuare la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario competente.
2. Il funzionario responsabile del tributo procede all'esame dell'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al contribuente.

CAPO III
COMPENSAZIONE DEI CREDITI E DEBITI TRA COMUNE E FORNITORI

Art. 83
Oggetto

1. E' ammessa la compensazione tra i debiti dell'amministrazione comunale verso fornitori e i crediti tributari viceversa vantati dall'amministrazione nei confronti degli stessi fornitori, secondo le norme del presente capo.
2. Il fornitore/contribuente può detrarre dal credito che vanta in ragione della fornitura prestata all'ente comunale, comprovato da relativa documentazione fiscale, l'importo dovuto a titolo di imposte e tasse così come risulta da atto dell'ufficio tributi (es. avviso di pagamento TARSU). Quanto disposto da tale comma trova applicazione anche per l'amministrazione comunale in ragione della reciprocità delle obbligazioni.
3. Non è ammessa la compensazione con tributi dovuti dai fornitori quali persone fisiche, ma solo ed esclusivamente per i debiti tributari che i fornitori hanno in ragione dell'esercizio dell'attività professionale, dalla quale deriva il credito vantato nei confronti dell'amministrazione comunale.

4. Il credito per il quale il contribuente/fornitore o l'amministrazione comunale propongono istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ed emergere da un atto dell'ufficio tributi, ovvero dalla documentazione fiscale emessa dal contribuente/fornitore.
5. Formano oggetto di compensazione solo i tributi dovuti dal fornitore/contribuente nell'anno in corso, e quelli per i quali non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, e non i tributi che potrebbero formare oggetto di un avviso di accertamento, e che sono assoggettati alla relativa procedura amministrativa.
6. Al fine di velocizzare per il contribuente/fornitore la riscossione di quanto allo stesso dovuto dall'amministrazione comunale per le forniture prestate, possono formare oggetto di compensazione anche le somme risultanti da documenti fiscali di anni precedenti rispetto a quello di riferimento del debito tributario.
7. Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di liquidazione/accertamento emessi dal comune.
8. Il totale ancora dovuto dei rispettivi crediti al netto della compensazione, può formare oggetto, successivamente, di compensazione con le imposte e tasse dovute per le annualità successive a quella in corso, quando queste diverranno esigibili, ovvero potrà essere corrisposto nel rispetto delle concordate modalità di pagamento.
9. La compensazione non è esclusa nell'ipotesi di dilazione concessa da una delle parti.

Art. 84

Compensazione su istanza del contribuente/fornitore

1. Il Contribuente/fornitore che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo precedente deve presentare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento, una istanza al funzionario responsabile dell'entrata, su moduli all'uopo predisposti e messi a disposizione dal comune, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del Contribuente/fornitore;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito, con indicazione di una data e di un'ora per un incontro presso l'ufficio tributi;
 - Il tributo dovuto al netto della compensazione, o viceversa l'importo dovuto dall'amministrazione comunale al netto della compensazione, e le relative modalità di pagamento;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
4. Per la formalizzazione della compensazione, presso l'ufficio tributi, è redatto un verbale, o documento equivalente, dal quale emerge la manifestazione congiunta della volontà delle parti di estinguere, con effetto immediato, l'obbligazione reciproca, con il seguente contenuto: l'oggetto della compensazione; gli importi compensati e i periodi di riferimento; le modalità di gestione di eventuali crediti eccedenti al netto della compensazione; la sottoscrizione delle parti coinvolte nel procedimento.

Art. 85

Compensazione su istanza del Comune

1. Il Comune che intende avvalersi della facoltà di cui agli articoli precedenti deve inviare, entro sessanta giorni dalla scadenza del pagamento del debito tributario del

contribuente/fornitore, una comunicazione al fornitore/contribuente, contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità dell'ufficio istante;
 - La data e l'ora dell'incontro, proposte, presso l'ufficio tributi;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - L'importo dovuto come da relativa documentazione fiscale al netto della compensazione con il credito tributario, o viceversa l'importo dovuto dal contribuente/fornitore al netto della compensazione, e le relative modalità di pagamento;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori di quanto dovuto a titolo di fornitura, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può formare oggetto di pagamento nel rispetto delle concordate modalità.
 3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
 4. Per la formalizzazione della compensazione, presso l'ufficio tributi, è redatto un verbale, o documento equivalente, dal quale emerge la manifestazione congiunta della volontà delle parti di estinguere, con effetto immediato, l'obbligazione reciproca, con il seguente contenuto: l'oggetto della compensazione; gli importi compensati e i periodi di riferimento; le modalità di gestione di eventuali crediti eccedenti al netto della compensazione; la sottoscrizione delle parti coinvolte nel procedimento.

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO V ENTRATE TRIBUTARIE

PARTE I REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 86

Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione degli articoli [52](#) e [59](#) del [D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446](#), disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) del Comune di San Vito dei Normanni, sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 504.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme del Regolamento Comunale delle entrate, in quanto con questo compatibili.

Art. 87

Presupposto oggettivo

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso a qualunque titolo, proprietà o altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati.

2. Gli immobili soggetti a ICI sono così definiti³:
- Fabbricato: singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
 - Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.
 - Terreno agricolo: terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura.

Art. 88

Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo ICI è il Comune per quegli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio l'immobile risulta ubicato al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. Se l'immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, si è in presenza di distinte unità immobiliari, per cui si dovrebbe assumere per ognuno di essi un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie del singolo fabbricato⁴.
4. Soggetti passivi ICI sono i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli e i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato, ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
5. Dal 1° gennaio 1998, per effetto delle disposizioni recate dall'[art.58 del D.Lgs. n.446 del 1997](#) la soggettività passiva è estesa al superficiario, all'enfiteuta ed al locatario finanziario.
6. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall'erede o dal titolare del diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l'imposta maturata dal periodo successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione⁵.
7. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è responsabile per la propria quota di possesso.

CAPO II

FABBRICATI

³ [Art.1D.lgs 31/12/1992 n. 504](#)

⁴ risoluzione ministeriale 9 aprile 1996, n. 53

⁵ Commissione tributaria provinciale di Foggia, sentenza 27/08/02, n. 205.

Art. 89

Definizione

1. Sono fabbricati le singole unità immobiliari, iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

CAPO III BASE IMPONIBILE

Art. 90

Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D

1. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alle categorie catastali A, B, C si ottiene moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per i seguenti valori: -100 per i fabbricati che appartengono alla categoria A, B, C (ad esclusione delle categorie A/10 e C/1); -50 per i fabbricati che appartengono alla categoria A/10; -34 per i fabbricati che appartengono alla categoria C/1.
2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l'immobile è posseduto: da soggetti privati, si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la rendita presunta al coefficiente 50, rivalutata del 5%; da imprese, se il fabbricato è iscritto in catasto, si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente 50; se il fabbricato è iscritto in catasto ma non è stata attribuita una rendita ovvero abbia subito variazioni permanenti che incidono sull'ammontare della rendita, il valore si ottiene facendo riferimento alla rendita presunta; se il fabbricato è distintamente contabilizzato e non è stata attribuita nessuna rendita il valore imponibile si determina sulla base del valore contabile dell'immobile (desumibile dal bilancio o dal libro dei beni ammortizzabili dell'impresa), calcolato all'inizio di ciascun anno solare o, se successiva alla data di acquisizione, partendo dal costo di acquisto originario o dal costo complessivo della costruzione e stratificando anno per anno le spese incrementative sostenute. Ciascun importo deve essere rivalutato con i coefficienti aggiornati annualmente con decreto ministeriale. Questa modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale.

Art. 91

Fabbricati in costruzione

1. Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di demolizione è determinato dal valore venale dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato, oppure dal valore attribuito dalla giunta comunale per zone omogenee.
2. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell'area su cui questo insiste, fino ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.

Art. 92

Attribuzione della rendita

1. Il contribuente potrà richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente, utilizzando un apposito modulo di richiesta appositamente predisposto, ovvero proporre una rendita catastale secondo un sistema particolare DOC-FA da utilizzare fino al momento dell'attribuzione della rendita definitiva. Tale determinazione proposta dal

richiedente su appositi moduli diventa definitiva se non è rettificata dall'ufficio del territorio entro un anno dalla sua proposizione.

Art. 93

Rendite attribuite o modificate entro il 31 dicembre 1999

1. In riferimento a quanto stabilito dal comma 2, art. 74 [Legge 342/2000](#), gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria (avviso di liquidazione e/o accertamento) non divenuti definitivi, entro la data di entrata in vigore della presente legge (10 dicembre 2000), non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati.
2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria, l'ufficio tributi può provvedere, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Sulla eventuale maggiore imposta dovuta non trovano applicazione né sanzioni, né interessi.
3. Dalla notifica della rendita decorre il termine di 60 giorni⁶, per impugnare la stessa dinanzi alla Commissione Tributaria competente.

Art. 94

Rendite attribuite o modificate dal 1 gennaio 2000

1. In riferimento a quanto stabilito dal comma 1, [art. 74 Legge 342/2000](#), gli atti che attribuiscono o modificano le rendite catastali, devono essere notificati da parte degli organi competenti, ovvero dall'ufficio del territorio competente, all'intestatario della partita tramite servizio postale.
2. Le rendite acquisiscono efficacia dal giorno dell'avvenuta notifica. Prima di tale momento il Comune non potrà richiedere al contribuente la maggior imposta dovuta, qualora la rendita effettiva risulti superiore a quella presunta, sulla base della quale il soggetto aveva calcolato il tributo dovuto, le sanzioni e gli interessi.
3. Dalla data di notifica decorre il termine di 60 giorni per impugnare la rendita dinanzi alla Commissione Tributaria competente.
4. Nel caso in cui la rendita sia attribuita nel corso dell'anno, l'imposta sarà calcolata tenendo in considerazione i due periodi dell'anno in cui l'immobile era in possesso di due differenti rendite.

Art. 95

Fabbricati costruiti abusivamente

1. Per i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, il valore imponibile è determinato con riferimento alla proposizione della rendita tramite il sistema DOC-FA.

⁶ [Art. 2 D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546.](#)

Art. 96
Fabbricati rurali e di interesse storico

1. Sono esenti dal pagamento dell'ICI i fabbricati considerati rurali, che abbiano le caratteristiche espressamente previste dal [DL 30.12.1993 nr 557](#) e successive modifiche e integrazioni.
2. Il valore imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico è costituito dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'[art. 5 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, rivalutato del 5%](#).

Art. 97
Norma antielusiva

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione Comunale considera imponibili, ai fini ICI, quei fabbricati che presentano caratteristiche tali da considerarsi non strumentali all'attività svolta sul fondo (es. piscina, campo da tennis, ecc.). Sarà onere del soggetto interessato fornire elementi di prova che evidenzino la ruralità dell'oggetto dell'imposta.

CAPO IV
AGEVOLAZIONI

Art. 98
Abitazione principale

1. E' esente dal pagamento dell'imposta l'immobile "abitazione principale", nel quale il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria. Non usufruiscono di tale esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione stabilita nei commi successivi.
2. Agli effetti dell'applicazione di tale agevolazione si considera abitazione principale:
 - Abitazione di proprietà del soggetto passivo ove questi ha dimora abituale, e per la quale è intestatario delle utenze domestiche;
 - Alloggio assegnato da IACP⁷;
 - Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
 - Abitazione concessa dal possessore a titolo gratuito ai propri figli o viceversa ed abitata direttamente. A tal proposito deve essere presentata apposita comunicazione, e i soggetti interessati devono aver trasferito in tale abitazione la propria residenza;
 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da militari in servizio purché l'abitazione non risulti locata o sia occupata dai componenti il nucleo familiare del possessore;
 - Abitazione posseduta da soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune, purché risulti essere non locata ovvero occupata dai familiari del soggetto passivo;
 - Due o più unità immobiliari contigue occupate dal Contribuente ad uso abitazione per le quali sia stata presentata richiesta all'Agenzia del Territorio di unificazione catastale. In tal

⁷ La detrazione si applica solo per gli alloggi che sono stati assegnati dallo IACP.

caso la detrazione dovrà essere effettuata a decorrere dal 1 gennaio successivo alla predetta unificazione;

- Abitazione posseduta dal soggetto residente all'estero purché risulti essere non locata, ovvero occupata a titolo di abitazione principale da familiari del Contribuente;
 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà da soggetti momentaneamente residenti fuori dal territorio comunale per motivi di lavoro, a condizione che l'immobile posseduto in S. Vito dei Normanni sia sfitto e che nel luogo di lavoro o altrove non abbia la proprietà di altre abitazioni;
 - Abitazione assegnata da provvedimento giudiziale al coniuge divorziato, separato giudizialmente o consensualmente⁸, o al coniuge superstite;
3. Tale esenzione appartiene per diritto anche al coniuge, soggetto passivo d'imposta, al quale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sia stata assegnata la casa coniugale, limitatamente alla quota di sua spettanza. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
- La detrazione per abitazione principale pari ad € 103,29 è prevista per i titolari di diritto di proprietà o di altro diritto reale di immobili di categoria catastale A1, A8 e A9 per i quali tali immobili rappresentano la propria abitazione principale così come definita al comma 1.
4. La detrazione di cui al comma precedente è elevata ad € 154,94 secondo quanto previsto con delibera Comunale per:
- i proprietari di una sola casa e relativa pertinenza titolari di un reddito da pensione o da lavoro dipendente riferito all'anno precedente il cui importo non sia superiore a € 6.200,00 comprensivo dei redditi percepiti dagli altri soggetti componenti il nucleo familiare;
 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile residente in un istituto di ricovero o sanitario o affidati a famiglia, anche se a tempo indeterminato, purché l'abitazione non risulti locata⁹;
 - i nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap o un malato terminale o un affetto da Autismo Infantile, riconosciuto tale dalla ASL o da sentenza del Tribunale¹⁰, a prescindere dalla tipologia di reddito e dall'ammontare dello stesso.
4. La detrazione è applicata sino alla data in cui l'immobile risponde a tali caratteristiche. Per poter usufruire del beneficio il contribuente dovrà presentare apposita richiesta all'ufficio tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo. Gli interessati dovranno autocertificare o autodichiarare quanto appresso:
- l'ammontare dei redditi percepiti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare nell'anno precedente a quello d'imposta;
 - l'ammontare dei redditi da lavoro dipendente percepiti dal richiedente e dagli altri componenti il nucleo familiare nell'anno precedente a quello d'imposta;
 - Se il contribuente è un lavoratore agricolo, il numero delle giornate lavorative effettuate e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o maternità percepite nell'anno precedente a quello d'imposta,;
 - Se disoccupato, la data di inizio e la data di fine dello stato di disoccupazione riferito sempre all'anno precedente a quello d'imposta;

⁸ Se al coniuge assegnatario viene invece attribuito un diritto personale di abitazione soggetto passivo sarà il coniuge proprietario dell'immobile che usufruirà comunque della detrazione.

⁹ L'agevolazione è concessa dietro presentazione alla prima dichiarazione utile, di idonea certificazione rilasciata dall'Istituto o Ente affidatario.

¹⁰ Per portatore di handicap si intende il soggetto affetto da distrofia muscolare, mongolismo o da invalidità al 100%. per malato terminale si intende, invece, il soggetto a cui è stata diagnosticata una malattia incurabile. I richiedenti dovranno presentare a corredo dell'istanza di detrazione la certificazione sanitaria rilasciata dalla ASL di competenza qualora la richiesta venga presentata per la prima volta, ferma restando l'annuale presentazione della domanda del beneficio.

- Se privi di qualunque titolo, la mancanza di redditi e la non iscrizione all'Ufficio di Collocamento.
- 5. Ai fini del calcolo del reddito di riferimento devono considerarsi tutti i redditi di pensione e di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente a quello d'imposta dai componenti il nucleo familiare¹¹ con esclusione dei redditi esenti (pensioni sociali, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, rendite INAIL) e del reddito relativo alla abitazione ed alla relativa pertinenza oggetto del beneficio.
- 6. Non possono usufruire della maggiore detrazione coloro che, pur ritrovandosi in una delle fattispecie di cui al comma 3, sono anche titolari di reddito da terreni, indipendentemente dal loro ammontare e/o di redditi di altri fabbricati a qualunque uso adibiti, ovvero di altri redditi.

Art. 99

Abitazione costituita da due unità immobiliari

1. Un'abitazione costituita da due o più unità immobiliari accatastate separatamente, ovvero in possesso di rendite catastali distinte, non possono essere considerate unite ai fini della fruizione dell'agevolazione per abitazione principale. Le unità immobiliari vanno pertanto considerate distintamente, e solo una delle stesse potrà usufruire della detrazione suddetta.
2. Per poter ottenere l'agevolazione per abitazione principale per le diverse unità immobiliari sarà necessario formulare una richiesta di accatastamento unitario dei diversi cespiti. A tal proposito trova applicazione quanto disposto nell'articolo precedente.

Art. 100

Pertinenze

1. L'esenzione disposta per l'abitazione principale di cui al comma 1 dell'articolo di riferimento si estende anche alla pertinenze, considerate parte dell'abitazione principale anche se iscritte diversamente in catasto. L'esenzione si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
2. In base alla disciplina generale dettata dall'[art. 817 c.c.](#), sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa, inoltre aggiunge che la destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima, purché non siano locate.
3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, per pertinenza si intende o un solo garage, o un solo posto auto, o una sola cantina o soffitta ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, purché abbiano la stessa classificazione anagrafica. I garage/deposito devono essere classificati catastalmente nella categoria C2 o C6.
4. Si considera pertinenza anche l'area fabbricabile se accatastata unitamente al fabbricato (es. giardino o posto auto).
5. E' onere del contribuente su richiesta del comune ovvero al momento della denuncia, indicare quale tra gli immobili posseduti siano da considerarsi parti integranti dell'abitazione principale, presentando un'apposita dichiarazione.

¹¹ per nucleo familiare si intende quello risultante dai registri anagrafici al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta

CAPO V RIDUZIONI

Art. 101

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono considerati tali:
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - Fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - Fabbricati oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio;
 - Fabbricati dichiarati inagibili dal Sindaco sulla base di una perizia di parte;
 - Strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
3. L'inagibilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio tecnico comunale con spese a carico del proprietario o mediante dichiarazione sostitutiva presentata dal proprietario ferma restando la possibilità per il comune di accertarne la veridicità.
4. Il contribuente in possesso di un fabbricato che rientri in una di tali tipologie deve presentare apposita dichiarazione nei modi e nei termini previsti dal capo a queste dedicato del presente regolamento, pena il mancato riconoscimento della agevolazione.
5. Se l'inagibilità o l'inabitabilità è riferita solo ad alcune delle unità immobiliari, che formano un intero fabbricato, la riduzione sarà applicata solo a queste.
6. La riduzione decorre dalla data di presentazione della richiesta di inagibilità o inabitabilità presentata all'ufficio tecnico, o dalla data dell'avvenuto accertamento da parte di altra autorità o ufficio abilitato.
7. Il Comune può concedere l'agevolazione con efficacia retroattiva, qualora sussistano prove documentali a sostegno della tesi del richiedente.

Art. 102

Riduzioni dell'aliquota

1. L'aliquota ordinaria I.C.I. è ridotta al 4 per mille:
 - relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di fabbricati. Tale agevolazione è concessa a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori da cui scaturisce l'agibilità dei fabbricati, e per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, se i fabbricati risultano ancora invenduti, saranno soggetti all'aliquota ordinaria. Ai fini della individuazione dell'attività svolta, i destinatari della predetta agevolazione sono tenuti ad allegare, alle prime dichiarazioni utili agli effetti della detrazione, il certificato della C.C.I.A.A. o dell'Agenzia delle entrate;
 - per la ristrutturazione e/o il recupero di immobili inagibili. L'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille si applica per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

CAPO VI ESENZIONI

Art. 103 Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) Gli immobili che costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, così come meglio specificato nell'articolo di riferimento.
 - b) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali così come previsto dall'articolo 31, comma 18, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002). In quest'ultima ipotesi l'esenzione spetta soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio ([Corte di Cassazione, sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003](#)). Ancora sono esenti Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome e Camere di Commercio. L'esenzione trova applicazione solo con riferimento ai fabbricati in cui sono svolti compiti istituzionali;
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico e non produttivi di reddito per il possessore;
 - d) I fabbricati di interesse storico e artistico di proprietà pubblica, così come si evince dalla sentenza della [Corte Costituzionale n. 345/2003](#);
 - e) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni degli artt. [8](#) e [9](#) della Costituzione;
 - f) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;
 - g) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) I fabbricati, che dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati per essere destinati all'esercizio di attività assistenziali limitatamente al periodo in cui sono adibite allo svolgimento di tali attività;
 - i) Gli immobili di proprietà degli enti pubblici e da questi utilizzati, residenti nel territorio del Comune e non aventi come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana;
 - j) Le ONLUS, le associazioni di donatori di sangue, associazioni PRO LOCO, per gli immobili di proprietà degli stessi;
 - k) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - l) Le prime case costruite ex novo hanno una esenzione I.C.I. per tre anni dalla data di effettiva occupazione dell'immobile da parte del proprietario e del proprio nucleo familiare, purché il soggetto beneficiario non sia proprietario, anche in quota percentuale, di altri fabbricati;
 - m) I nuovi insediamenti produttivi di natura industriale e/o artigianale in zona PIP, ovvero in altra zona a condizione che i titolari dimostrino di aver assunto non meno di tre unità lavorative, per tre anni a partire dall'inizio dell'attività lavorativa, purché sia costante il mantenimento in servizio dei lavoratori;

- n) Relativamente alla abitazione principale i soggetti titolari di invalidità al 100% e permanente con diritto all'accompagnamento, dietro presentazione all'ufficio, prima della data per il pagamento dell'acconto di certificazione della ASL di competenza, purché gli stessi soggetti non risultino possessori di altri immobili (terreni e fabbricati).

CAPO VII AREE FABBRICABILI

Art. 104 Definizione

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006). Non sono considerati fabbricabili i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.

CAPO VIII BASE IMPONIBILE

Art. 105 Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime

1. Per le aree fabbricabili che non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sulla base dei seguenti criteri: indice di edificabilità e della destinazione d'uso consentita; oneri per eventuali lavori di sistemazione del terreno al fine di rendere possibile la costruzione; ubicazione e valori di mercato realizzati nella zona per la vendita di aree con analoghe caratteristiche.
2. In ogni caso, l'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, indipendentemente dalla qualificazione dell'area, influenza la quantificazione della base imponibile.
3. La Giunta Comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
4. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il comune si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale.
5. Qualora nel corso dell'anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle aree, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, momento in cui si determinerà il nuovo valore dell'area edificabile.
6. Qualsiasi rapporto tra Contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se

- precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e buona fede, definiti dall'art. 11 del Titolo II del presente Regolamento.
7. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica, per la verifica della edificabilità dell'area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse dal Comune, ma non può far valere come giustificazione della ignoranza delle stesse il mancato aggiornamento dei dati informativi di un ufficio comunale.
 8. Successivi adeguamenti delle stime, adottati dalla Giunta ed allegati al Bilancio di previsione sono efficaci nei termini dell'[art. 3 comma 2 della L. 212/2000](#).
 9. Il Comune quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile ne da comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale.

Art. 106

Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di:
 - Utilizzazione edificatoria dell'area¹²;
 - Demolizione del fabbricato;
 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è imponibile il fabbricato ma l'area su cui questo insiste o su cui dovrà sorgere, fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, i fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in quest'ultimo caso purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso, in questi casi sarà necessario provvedere ad emettere una denuncia di variazione.

Art. 107

Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell'imposta sulla base del valore dell'area sino ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.¹³

Art. 108

Area fabbricabile contigua a terreno agricolo

1. Il possessore di area edificabile che utilizza parte della stessa per l'esercizio di attività agricola in modo professionale e continuativo dovrà determinare la base imponibile, ai fini del pagamento dell'imposta, per la parte dell'area sulla quale non esercita tale attività quale area fabbricabile e la restante parte quale terreno agricolo.

CAPO IX

AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI - RIMBORSI

¹² A riguardo è considerata edificabile anche l'area inserita in un piano edilizio il cui progetto non è mai stato realizzato.

¹³ Precedentemente al 1° gennaio 1998 soggetto passivo dell'imposta, nel periodo antecedente alla ultimazione della costruzione, era il concedente proprietario dell'area edificabile, con diritto di rivalsa sul superficiario.

Art. 109
Area fabbricabile in condizioni di inedificabilità

1. Per le aree fabbricabili che si trovano in effettive condizioni di inedificabilità originaria, come per le aree di formazione vulcanica ovvero per quelle aree le cui dimensioni sono inferiori ai minimi richiesti per l'edificabilità, l'imposta viene ridotta del 50 per cento.
2. Per le aree fabbricabili successivamente assoggettate a vincolo di inedificabilità è previsto il rimborso dell'imposta versata con riferimento alle annualità in cui tale condizione sussiste, su richiesta dell'interessato.
3. Il rimborso è previsto solo nel caso in cui l'inedificabilità risulti da atti amministrativi del Comune; da perizie tecniche di parte che il Comune si riserva di accertarne la veridicità; da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
4. La misura del rimborso si determina sulla base della differenza tra l'imposta versata dal Contribuente e quanto avrebbe dovuto versare se l'inedificabilità dell'area fosse stata originaria.
5. Il diritto di rimborso è riconosciuto a condizione che non siano state intraprese azioni avverso l'approvazione delle varianti di cui al comma 3.
6. Per quanto non menzionato trova applicazione quanto disposto nell'apposito articolo.

CAPO X
TERRENI AGRICOLI

Art. 110
Definizione

1. E' considerato "terreno agricolo" il terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura.

CAPO XI
BASE IMPONIBILE

Art. 111
Base imponibile

1. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto moltiplicato per 75, con la rivalutazione del 25%.
2. Anche in tale ambito trova applicazione quanto disposto in tema di rendita presunta dal presente regolamento.
3. Il reddito dominicale dei terreni agricoli è comprensivo anche della redditività delle costruzioni rurali sovrastanti.

CAPO XII
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 112
Terreni agricoli condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli

1. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale sui quali persiste un'attività agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali è previsto l'assoggettamento all'imposta solo alla parte di valore eccedente € 25.822,84 oltre tale limite trovano applicazione le seguenti riduzioni della base imponibile:
 - 70% per la parte eccedente € 25.822,84 e fino a € 61.974,83;
 - 50% per la parte eccedente € 61.974,83 e fino a 103.291,38;
 - 30% per la parte eccedente € 103.291,38 e fino a € 129.114,22;
 - nessuna riduzione è prevista per la parte eccedente € 129.114,22.
2. Devono intendersi *imprenditori agricoli a titolo principale* ai sensi dell'[art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 446/97](#) le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali, previsti dalle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (art. 11 della Legge 9/01/63 n. 9), e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Le agevolazioni decadono col venir meno di una delle condizioni suddette e pertanto sono sottoposti al regime ordinario anche gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti in pensione.

CAPO XIII
ESENZIONI

Art. 113
Esenzioni

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:
 - gli orticelli¹⁴ coltivati occasionalmente senza alcuna attività agricola, di pertinenza dell'abitazione purché non siano edificabili.

CAPO XIV
VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 114
Periodo di possesso dell'immobile

1. L'ICI è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti di cui al Capo I.
2. Il mese durante il quale la titolarità si è protratta solo in parte, viene computato per intero se il soggetto ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, non è invece computato in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni.
3. Se nel corso dello stesso mese l'immobile subisce variazioni di tipo permanente o meno, quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o

¹⁴ Gli orticelli devono avere una misura massima di 70 mq.

riduzioni d'imposta, bisogna prendere in considerazione per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Art. 115

Versamenti dell'ICI dovuta nell'anno d'imposta

1. Sulla base di quanto disposto dal [comma 1, dell'art. 18 Legge 23/12/2000 n. 388](#) il versamento dell'imposta complessivamente dovuta va effettuata in due rate. La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno per un importo pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicate nell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata tra il 1° e il 16 dicembre e l'importo deve essere pari al saldo dell'ICI e all'eventuale conguaglio della prima rata sulla base dell'aliquota fissata per l'anno d'imposta a cui il versamento si riferisce.
2. E' possibile versare l'ICI in un'unica soluzione, sulla base delle aliquote e delle detrazioni in vigore nel Comune nell'anno d'imposta in corso, entro il 16 giugno.
3. E' consentito versare l'ICI in un'unica soluzione dal 1° al 16 dicembre solo alle persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, con l'applicazione degli interessi nella misura di massimo tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse legale e sono calcolati con maturazione giornaliera dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. E' consentito versare l'acconto dell'ICI sulla base dell'aliquota dell'anno di imposta in corso, nonché usufruire dell'eventuale detrazione per lo stesso anno che siano già state fissate con atto comunale.
5. I versamenti d'imposta effettuati con ritardo massimo di gg. 15 sono considerati effettuati nei termini.

Art. 116

Importi minimi

1. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è inferiore a € 5,00.

Art. 117

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: proprietari e titolari di diritti reali di godimento

1. E' obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta il proprietario dell'immobile e il titolare del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione sullo stesso.
2. Il titolare del diritto di superficie è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta a partire dal momento in cui il diritto è costituito, in tal caso il versamento verrà effettuato sul valore dell'area fabbricabile fino ad ultimazione dei lavori di costruzione, a partire da tale momento il versamento sarà dovuto sul valore del fabbricato.
3. Obbligato ad effettuare il versamento è il coniuge divorziato, separando o separato giudizialmente o consensualmente a cui è stato attribuito dal Tribunale un diritto reale di abitazione sulla casa ex residenza coniugale¹⁵.
4. Obbligato ad effettuare il versamento è il coniuge superstite a cui la casa ex residenza coniugale sia stata assegnata con provvedimento del Tribunale. Il coniuge superstite resta l'unico obbligato al pagamento dell'imposta, anche se il possesso dell'immobile è condiviso con altri soggetti che coabitano con lo stesso o che siano comproprietari dell'immobile, in quanto unico titolare del diritto di abitazione.
5. Obbligato al versamento è l'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, concessogli in locazione con patto di futura vendita o riscatto.

¹⁵ Se invece al coniuge è attribuito un diritto reale relativo di abitazione, obbligato al pagamento dell'imposta è il coniuge proprietario dell'immobile.

6. Obbligato ad effettuare il versamento per gli alloggi di edilizia popolare assegnati dallo IACP in locazione semplice, è l'istituto. Per gli alloggi che sono stati assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto, il versamento deve essere effettuato dall'assegnatario

Art. 118

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.
2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 119

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria- leasing

1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario¹⁶ avviene al momento della consegna dell'immobile a quest'ultimo. Nel periodo antecedente a tale consegna, obbligato al versamento è il locatore. Se oggetto del contratto è un fabbricato inseribile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese, distintamente contabilizzato il locatario sarà obbligato al versamento dell'imposta a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la consegna dell'immobile.

Art. 120

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Aree demaniali

1. A seguito della Legge Finanziaria 2001, dal 1° gennaio 2001 il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per gli immobili insistenti su aree demaniali è il concessionario.

Art. 121

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà¹⁷

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per immobili di multiproprietà è l'amministratore di condominio, che deve prelevare l'importo dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le relative quote al singolo titolare del diritto, con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 122

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà divisa" è il socio assegnatario dell'alloggio. Nel periodo antecedente all'assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa.

¹⁶ Tale figura deve essere distinta da quella del titolare di un contratto di locazione non finanziaria che resta estraneo al rapporto d'imposta, in questo caso obbligato al versamento resterà il proprietario dell'immobile.

¹⁷ Sono definiti tali gli immobili di proprietà turnaria o su cui sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale.

2. Soggetto obbligato al versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà indivisa" è la cooperativa.

Art. 123

Ipotesi di contitolarità

1. Nell'ipotesi di con titolarità degli stessi diritti sullo stesso immobile ciascun titolare è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta corrispondente alla propria quota di titolarità.
2. Si ritengono regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri contitolari, che non perdono la loro soggettività passiva. Il soggetto che ha effettuato il pagamento ha l'onere di presentare all'ufficio competente una apposita comunicazione al fine di evitare la notifica al contitolare di un avviso di accertamento per mancato pagamento.

Art. 124

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'imposta può essere effettuato nelle seguenti modalità:
 - tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune;
 - tramite sistema bancario;
 - tramite carta di credito o bancomat;
 - attraverso rete informatica;
 - Tutti i sistemi di multicanalità in comune commercioE' possibile effettuare, il pagamento dell'ICI con il modello F24, che consente la compensazione dell'ICI da pagare, con le imposte erariali a credito (es. IRE, IVA ecc.).
2. L'imposta può essere altresì liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del [Capo III del D.Lgs 241/1997](#).

Art. 125

Modalità di compilazione del bollettino di versamento

1. Le modalità di compilazione del bollettino di versamento dell'imposta dovuta sono le seguenti:
 - Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
 - nelle caselle dedicate "all'abitazione principale" deve essere indicato l'importo dovuto per l'immobile adibito a dimora abituale del Contribuente;
 - gli importi dovuti per le pertinenze dell'abitazione principale a cui è riconosciuto il trattamento di favore previsto per l'abitazione principale, vanno indicati nelle caselle dedicate ad "altri fabbricati";
 - l'importo complessivo delle detrazioni d'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere indicata nella casella "detrazione per l'abitazione principale";
 - il numero dei fabbricati per i quali si effettua il versamento deve essere indicato nelle caselle dedicate al "numero dei fabbricati";
 - se il versamento viene effettuato in un'unica soluzione devono essere barrata sia la casella per l'acconto sia quella per il saldo.

CAPO XV COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONE

Art. 126 Dichiarazione

1. La dichiarazione ICI di cui all'[art. 10, commi 4 e 5 del D.Lgs 504/92](#), deve essere presentata, in triplice copia, al Comune, o spedita, avvalendosi del modulo appositamente predisposto con decreto del Ministero delle finanze e pubblicato, con le allegate istruzioni per la compilazione, sulla Gazzetta Ufficiale, in tutti i casi di seguito elencati.
2. Nelle ipotesi di contitolarità può essere presentata anche dichiarazione congiunta.
3. Vigè l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste [dall'art. 3 bis del D.Lgs 463/1997](#), ovvero quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) utilizzato dai notai per le registrazioni, le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti reali di godimento sugli immobili.

Art. 127 Ipotesi che giustificano la dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata in tutte le ipotesi di:
 - a. Trasferimento degli immobili, costituzione o estinzione su di essi di un diritto reale di garanzia;
 - b. Acquisto o perdita del diritto di esenzione dal pagamento dell'imposta;
 - c. Modifica delle caratteristiche dell'immobile;
 - d. Stipulazione di un contratto di locazione finanziaria. Il trasferimento della soggettività passiva al locatario avviene a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla stipula del contratto;
 - e. Immobili oggetto di regolarizzazione edilizia;
2. Decesso del proprietario dell'immobile. L'obbligo in tale fattispecie sussiste per gli eredi e legatari solo nel caso in cui l'immobile non sia incluso nella dichiarazione di successione.

Art. 128 Soggetti obbligati alla dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dai contribuenti interessati dalle modifiche intervenute sull'immobile, e dalle modificazioni della soggettività passiva.
2. Nel caso di modifiche intervenute a parti comuni di un edificio tali da rendere necessaria una dichiarazione, questa deve essere presentata dall'amministratore di condominio ovvero, qualora questi non vi provveda, dai singoli condomini.
3. Nel caso vi siano più contitolari di diritti sull'immobile è possibile presentare una dichiarazione congiunta. Comunque l'immobile deve essere dichiarato in proporzione alla quota di possesso.

Art. 129 Termini di denuncia degli immobili

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine stabilito annualmente per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
2. Il Contribuente persona fisica o società di persone deve denunciare i propri immobili tra il 1° maggio e il 31 luglio di ciascun anno. In caso di presentazione del modello UNICO tramite banca o ufficio postale. Qualora tale modello dovesse essere presentato telematicamente il termine anzidetto è prorogato al 31 ottobre ([art. 2 DPR 322/1998](#)).
3. I soggetti IRES sono obbligati alla presentazione telematica della dichiarazione dei redditi entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, mentre la presentazione della dichiarazione a banche o posta deve avvenire entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
4. Per le società di capitali e gli enti con periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo che comprende il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
5. I contribuenti sono comunque tenuti ad aggiornarsi sui termini disposti dal comune avvalendosi di tutti gli strumenti di comunicazione e informazione fisica e telematica predisposti dallo stesso.

Art. 130

Controlli e sanzioni

1. Il soggetto responsabile può, sulla base delle denunce presentate, effettuare i relativi controlli sul corretto pagamento dell'imposta. Qualora riscontri imprecisioni può procedere all'emissione di un avviso di accertamento, con l'indicazione dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni.
2. L'omissione o la tardività della presentazione della dichiarazione comporta l'irrogazione di una sanzione pari a quanto scaturisce dall'applicazioni delle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per le ipotesi di ravvedimento trova applicazione quanto disposto nel Titolo III del presente Regolamento.

Art. 131

Forma e modalità di trasmissione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata sul modello ministeriale predisposto dal Ministero delle finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. La stessa deve essere presentata o spedita, in busta bianca con raccomandata, dal Contribuente al Comune ove sono situati gli immobili, in quest'ultimo caso si intende presentata nel giorno della sua spedizione.
3. Qualora gli immobili siano ubicati in comuni diversi, il Contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione ad ogni Comune.
4. Il Contribuente in possesso di firma digitale potrà inviare la propria dichiarazione per via telematica.
5. Ai fini dell'invio della dichiarazione telematica, il Comune stipula apposite convenzioni con commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'Albo, CAF.
6. Il Contribuente, ove non disponga di una propria firma digitale, per la trasmissione telematica della dichiarazione, potrà usufruire di quella posseduta dal soggetto convenzionato con il Comune, conferendogli una specifica delega.

CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 132 Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nell'ambito di tale Regolamento, si applicano le disposizioni dettate dal D.Lgs 504/92 e successive modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni, degli interessi, del ravvedimento, dell'accertamento, e tutto quanto concerne tali entrate tributarie si opera un rinvio a quanto stabilito nell'ambito degli appositi capi del presente Regolamento.

PARTE TERZA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 133 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento adottato dal Comune di San Vito dei Normanni ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e dalle successive modifiche e integrazioni detta le disposizioni per l'applicazione della TARSU "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".
2. La tassa sarà applicata con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Classificazione delle categorie di rifiuti;
 - Classificazione delle categorie di rifiuti e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. Per la classificazione dei rifiuti, la disciplina degli imballaggi, e per la classificazione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani si rimanda al regolamento di gestione del servizio di raccolta e smaltimento.

Art. 134 Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani

1. Il servizio viene svolto in regime di privativa con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento adottato in conformità [all'art. 59 del D.Lgs 507/93](#), e [all'art. 21 del D.lgs. 22/97](#).
2. Al Regolamento di cui al comma 1, si fa riferimento per tutti gli aspetti inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (zona servita, distanza o capacità dei contenitori, frequenza della raccolta).

Art. 135
Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione della tassa, conformemente a quanto previsto dall'[art. 62 del D.Lgs 507/93](#), risiede nella detenzione o occupazione di aree, anche scoperte, a qualsiasi uso destinate, nel territorio oggetto del servizio.

Art. 136
Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARSU è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Soggetto passivo TARSU è colui che occupa e detiene locali o aree scoperte nel territorio del Comune. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Art. 137
Il Funzionario Responsabile della tassa

1. Il funzionario responsabile della gestione è designato dalla Giunta comunale, su proposta del Segretario Comunale, sentito il capo settore dell'area economica finanziaria, con apposita deliberazione da comunicare al Ministero delle finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, a cura del Capo settore dell'area economica-finanziaria o, in mancanza, dal Segretario capo, entro sessanta giorni dalla sua esecutività.
2. Su proposta del Segretario Comunale, sentito il Capo settore dell'area economica-finanziaria, la Giunta comunale può revocare, per qualsiasi legittimo motivo, e con propria motivata deliberazione, il funzionario responsabile della gestione, procedendo contestualmente alla designazione di altro responsabile. La deliberazione di cui al presente comma deve essere comunicata al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, negli stessi termini e secondo le stesse modalità di cui al comma 1.

Art. 138
Poteri e obblighi del Funzionario Responsabile

1. Al funzionario responsabile della gestione sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. E conseguentemente allo stesso è attribuito un budget da gestire autonomamente.
2. Il funzionario responsabile è tenuto a riferire, ogni volta che lo reputi necessario, ovvero quando ne sia richiesto, e comunque almeno una volta ogni anno entro i due mesi successivi al termine dell'esercizio finanziario, al capo settore dell'area economica finanziaria, sull'andamento della gestione medesima.
3. Con il rapporto annuale di cui al comma 2 il funzionario responsabile deve evidenziare le necessità concernenti l'organizzazione del personale e quelle riguardanti il fabbisogno di locali, mobili, strumenti ed attrezzature. Deve inoltre proporre le eventuali iniziative, anche non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando sia stato designato funzionario responsabile della gestione il capo settore dell'area economica - finanziaria.
5. I provvedimenti adottati dal funzionario responsabile della gestione sono classificati con numerazione progressiva unica annuale.
6. Gli originali dei provvedimenti sono conservati a cura del servizio imposte e tasse.

Art. 139

Locali tassabili

1. Si considerano tassabili tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione che viene data loro, esistenti in qualsiasi costruzione, sia essa infissa o solo posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Non sono tassabili i locali o quella parte degli stessi ove si producono costantemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.¹⁸
2. Sono da considerarsi tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda¹⁹, anticamera ecc.;
 - I vani delle dipendenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantine, garage, box, serra ecc.;
 - I vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
 - I vani, principali e accessori, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo;
 - Tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico – economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze delle abitazioni private, degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, escluse, comunque, tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze (così come individuati per le abitazioni private), destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc., nonché locali utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto.

Art. 140

Aree tassabili

1. Sono considerate aree tassabili le seguenti:
 - Superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, di lavaggio autoveicoli, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti quale ad esempio gli accessi alla strada pubblica;

¹⁸ Tali rifiuti sono sottratti allo smaltimento in regime di privativa, ma sarà il produttore a provvedere allo smaltimento degli stessi.

¹⁹ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
- Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati.

Art. 141

Locali ed aree non utilizzate

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzazione le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento all'Enel, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. L'interessato può, al fine di sottrarsi al pagamento, fornire la prova dell'effettivo inutilizzo dei locali e delle aree in considerazione.

Art. 142

Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti

1. Il Comune con apposita delibera ha proceduto in conformità a quanto disposto dall'[art.79, comma 2 D.Lgs 507/93](#), alla classificazione delle categorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

Art. 143

Modalità di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso destinate, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in via continuativa, ancorché in zona non ancora perimetrata, nei modi previsti dal presente Regolamento e da quello di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti.
2. per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.
3. Per le abitazioni di uso stagionale, qualora non venga effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni di cui al comma 3, la tassa è commisurata nelle percentuali di cui allo stesso comma , per il periodo di effettiva utilizzazione, verificabile con i normali mezzi di rilevazione.
4. Qualora nelle aree ove sono ubicate tali abitazioni stagionali, la raccolta dei rifiuti venga effettuata in normale regime di privativa, trova applicazione la disciplina generale, sempre commisurata al periodo di effettiva utilizzazione dell'abitazione, previa presentazione di regolare denuncia all'Ufficio Tributi nelle forme e nelle modalità prescritte dal presente regolamento.

Art. 144

Natura della tassa e parametri di commisurazione

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui gli stessi sono destinati e al costo dello smaltimento.

2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate dal presente regolamento.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. la superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato non si computano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
5. Per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio o di altri data base a disposizione del Comune. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.
6. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 145 **Avviso di pagamento**

1. Il Comune predispone ed invia, con riferimento alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti solidi Urbani ad ogni Contribuente, con anticipo rispetto alle scadenze, un avviso di pagamento con l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento per esso. L'avviso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente, e, per semplificare il rapporto tra il Comune ed i contribuenti, può essere unico per più entrate.
2. Il mancato invio o ricevimento dell'avviso, ovvero l'errata indicazione del dovuto contenute nello stesso, non esime il Contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.
3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
4. Il Contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al soggetto gestore della riscossione gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso.

Art. 146

Gettito complessivo della tassa annuale

1. Il gettito complessivo della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'[art.61 D.Lgs 507/93](#), in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 dello stesso art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Con lo stesso atto deliberatorio sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di attività di recupero di materiali e/o energia.

Art. 147

Deliberazioni tariffarie

1. Il Comune deve, entro la data di approvazione del bilancio, deliberare le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree, da applicare per l'anno successivo.²⁰ Qualora non venisse adottata alcuna deliberazione tariffaria, saranno prorogate le tariffe vigenti nell'anno in corso.
2. Il Comune può anche adottare una deliberazione tariffaria che abbia effetto retroattivo, al fine di ridurre tariffe che risultino essere sproporzionate in relazione alla capacità di date aree di produrre rifiuti.

Art. 148

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.
4. La cessazione nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.
6. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri e obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

Art. 149

Tassa giornaliera di smaltimento

1. E' istituita ai sensi dell'[art. 77 del D.L.gs. 507/1993](#), come sostituito dalla lettera g) dell'art. 3, comma 68 della Legge 28/12/1995, n. 549, la Tassa Giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tassa è applicata anche alle aree private soggette a produzione di rifiuti solidi urbani interni messe a disposizione della collettività da parte del proprietario.

²⁰ Viene ad essere tacitamente abrogato l'art .69 D.Lgs n. 507/93, che stabiliva tale termine al 31 ottobre.

3. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.
5. Qualora non vi fosse una determinata voce d'uso nella classificazione vigente della categoria, per il conteggio di cui al comma precedente è utilizzato l'ammontare della tassa annuale della categoria recanti voci d'uso assimilabili per attitudine qualitativa e quantitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani interni.
6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo non sussiste, in quanto l'adempimento è assolto dal Contribuente a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla Tosap (tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche) con il modulo di versamento di cui all'[art. 5 del D.Lgs. 507/1993](#) o, in mancanza dell'autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione di tale modulo.
7. Il versamento deve essere effettuato, qualora vi sia l'autorizzazione, entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione o, in mancanza, all'atto dell'occupazione.
8. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti essere stata versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata con l'applicazione di sanzioni, interessi e accessori. A riguardo trova applicazione quanto stabilito nell'apposito Capo.
9. Alla tassa giornaliera non si aggiunge l'ulteriore percentuale derivante dall'applicazione del tributo provinciale, poiché la riscossione viene effettuata tramite autoliquidazione o versamento diretto e non per mezzo dell'iscrizione a ruolo.
10. Qualora la frequenza del servizio di raccolta predisposto dall'Ente non sia sufficiente a garantire l'assenza completa sulle superfici pubbliche gli utilizzatori e i produttori potranno usufruire di una riduzione del 50% della tariffa ordinaria, purché stipulino apposite convenzioni con enti che gestiscono privatamente tali attività.

Art. 150 **Addizionale provinciale**

1. La tariffa TARSU deve essere maggiorata del 10% corrispondente alla addizionale ex E.C.A. e M.E.C.A. così come previsto dal R.D.L. n. 2145 del 1937 e di un tributo provinciale, deliberato dalla Giunta provinciale, in misura non inferiore all'1 % e non superiore al 5 % così come previsto dall' [art. 19 del D.Lgs n. 504 del 1992](#).

CAPO III **ESENZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI**

Art. 151 **Esenzioni dalla tassa**

1. Non sono soggette alla tassa le seguenti fattispecie:
 - I locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali e le aree situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza) o per l'uso cui sono stabilmente destinate (quali locali e aree con sporadica presenza dell'uomo, o da questo non presidiati, ovvero di produzione a ciclo chiuso, nonché depositi di materiali in disuso o di uso straordinario o di cumuli di materiali alla rinfusa, superfici destinate o attrezzate esclusivamente per attività ginniche che non comportino

rifiuti in quantità apprezzabile, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, ecc.)

- I locali e le aree che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità (alloggi non allacciati ai servizi a rete, non arredati, ovvero superfici di cui si dimostri il non utilizzo)
 - Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e aree scoperte accessorie o pertinenziali a locali tassati diversi dalle civili abitazioni (aree diverse dalle aree verdi quali balconi, terrazzi e simili)
 - Aree comuni del condominio di cui all'[art. 1117](#) del Codice Civile, anche se possono produrre rifiuti, salvo che tali aree siano occupate o detenute in via esclusiva. Le aree e i locali dove vi è l'esercizio diretto del culto;
 - I locali e le aree per le quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - i locali e le aree inutilizzate purché ciò risulti da apposita documentazione, e privi di allaccio ai servizi di utenza domestica (luce, gas ecc.)
 - Gli immobili strumentali all'attività delle aziende vitivinicole ed olearie.
 - I locali adibiti a sedi, uffici, e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi sulla base delle norme vigenti.
 3. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, o pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
 4. La sussistenza delle condizioni che comportano l'esclusione dalla tassazione devono essere debitamente indicate nella denuncia originaria o di variazione. Il Comune ha il potere di verificare la sussistenza di tali requisiti anche per mezzo di sopralluoghi.
 5. L'utente può fornire la prova della sussistenza delle condizioni di inutilizzabilità anche successivamente alla denuncia originaria o di variazione e usufruire del diritto allo sgravio o alla restituzione di quanto versato, comunque non oltre 6 mesi dalla emissione del bollettino di versamento. La mancata indicazione nella denuncia comporta solo un'inversione dell'onere della prova a carico del Contribuente.
 6. L'esenzione è concessa, qualora sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. Alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano l'esenzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
 7. L'esenzione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano.
 8. Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto all'esenzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. La tassa in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni suddette.

Art. 152

Riduzioni e agevolazioni

1. Sono previste delle riduzioni della tassa nei seguenti casi:

- qualora la raccolta viene effettuata in grave violazione delle norme del Regolamento tecnico, ovvero non venga effettuata nella zona ove è sito l'immobile anche se il servizio è stato istituito ed attivato, è prevista una riduzione del 40% della tariffa ordinaria;
 - riduzione del 70% della tariffa ordinaria per gli immobili ubicati in zona rurale (es: immobili situati in contrade);
 - riduzione del 50% della tariffa ordinaria per le botteghe artigiane, stabilimenti ed edifici artigianali/industriale con una superficie imponibile uguale o superiore a mq. 600 (seicento);
 - riduzione nel limite massimo del 40% della tariffa ordinaria in caso di interruzione del servizio pubblico per un prolungato periodo di tempo, a seguito di ordinanza sindacale emanata per circostanze particolari. In questo caso l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, sulla base di un'apposita domanda documentata.
 - riduzione del 30% della tariffa ordinaria qualora in un'abitazione vi sia un solo abitante a condizione che la superficie dell'immobile sia maggiore o uguale a 50 mq.
 - riduzione del 30% della tariffa ordinaria per abitazioni possedute da soggetti che risiedono o dimorano, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
 - riduzione del 30% della tariffa ordinaria per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia indicata nella denuncia originaria o di variazione o che sia stato dichiarato di non voler stipulare alcun contratto di locazione o comodato;
 - Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per i cittadini in pensione il cui nucleo familiare sia titolare di un reddito imponibile non superiore a € 6.200,00;
 - Riduzione del 30% della tariffa ordinaria per i locali e le aree utilizzate dalle ONLUS riconosciute e dai partiti politici rappresentati in Parlamento;
 - Per quanto concerne le riduzioni disposte per i produttori e/o utilizzatori di imballaggi si rimanda all'apposito capo del presente regolamento.
2. La riduzione è concessa, qualora via sia un'apposita richiesta dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda. Alla stessa dovrà essere allegata tutta la documentazione utile alla prova della sussistenza delle condizioni che giustificano la riduzione. Resta ferma la possibilità per l'istante di consegnare un'autocertificazione. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette.
 3. L'agevolazione compete sino al momento in cui sussistono le condizioni che la giustificano
 4. Il Contribuente deve denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni che legittimano il diritto alla riduzione. In difetto di tale denuncia si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia delle condizioni che hanno dato luogo alla riduzione. Nel caso di omessa denuncia trova applicazione una sanzione determinata sulla base di quanto disposto nell'apposito capo. La tassa in misura intera comincerà a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per le agevolazioni.
 5. Riduzione del 30% ai nuclei familiari nei quali sia presente un portatore di handicap (invalidità al 100% con diritto all'accompagnamento) o un minore affetto da Autismo Infantile (per cui necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) o un malato terminale, previa presentazione di apposita documentazione attestante l'invalidità stessa.

Art. 153

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è, invece, svolta attività economica e professionale, la tassa è commisurata sulla base della tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 154 **Copertura finanziaria**

1. Le agevolazioni e le esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
2. Ai fini dell'iscrizione al bilancio di cui al comma 1, il funzionario responsabile della gestione comunica annualmente al capo servizio economico-finanziario, nei termini che gli saranno assegnati di volta in volta, il prevedibile ammontare delle somme che occorre iscrivere, al fine predetto, nel bilancio d'esercizio futuro.

Art. 155 **Materiali riutilizzabili**

1. Non sono tassabili i materiali avviati al riutilizzo per i quali non sussiste più l'obbligo di ottenere autorizzazioni, documenti e di sottostare alle relative sanzioni in virtù di quanto previsto dal decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, ossia il *decreto omnibus*. Tali materiali non vengono, infatti, più considerati rifiuti qualora possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati in un ciclo produttivo senza o mediante trattamento preventivo. Questi materiali vengono dunque considerati materie prime²¹.
2. Affinché sussista tale esenzione è necessario che non intervenga alcuna delle operazioni di recupero indicate nell'allegato C al D. Lgs. 22/97 sui rifiuti.
3. I rifiuti che vengono, invece, effettivamente riavviati al riutilizzo per mezzo di appositi trattamenti, possono formare oggetto delle agevolazioni di cui al presente capo, ed essere sottratti alla privativa comunale. Il contribuente per ottenere tale esenzione dovrà presentare la documentazione che provi tali caratteristiche del materiale prodotto correlata da apposita autocertificazione, che soggiace alle sanzioni previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci.

Art. 156 **Imballaggi**

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura, che è adibito a consentire la protezione, la manipolazione e la consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - Imballaggio per la vendita o imballaggio primario concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - Imballaggio multiplo o secondario che è utilizzato per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale. Lo stesso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita nonché di evitare eventuali danni.

²¹ E' importante a tale riguardo puntualizzare che il *trattamento* viene così definito dalla "direttiva discariche" (99/31/Ce): i processi fisici, termici, chimici o biologici (compresa la cernita) che modificano le caratteristiche dei rifiuti, per ridurre il volume o la pericolosità, facilitarne il trasporto, agevolare il recupero o favorirne lo smaltimento sicuro.

3. Qualora l'Ente non abbia attivato un servizio di raccolta differenziata degli imballaggi i produttori e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni) possono organizzare tale attività di raccolta differenziata sulle superfici pubbliche, anche per il tramite di convenzioni stipulate con appositi enti. L'utente è dunque esonerato dal costo di gestione degli imballaggi, che viene invece ripartito tra i produttori o utilizzatori.
4. Qualora la frequenza del servizio di raccolta predisposto dall'Ente non sia sufficiente a garantire l'assenza completa, sulle superfici pubbliche gli utilizzatori e i produttori sono esonerati dalla tassa, previa presentazione di apposita domanda annuale, purché stipolino apposte convenzioni con enti che gestiscono privatamente tali attività di raccolta.

CAPO IV

VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 157

Importi minimi

1. L'importo minimo per il pagamento ordinario della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con esclusione della tassa giornaliera è pari ad € 12,00.
2. L'importo minimo della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da notificare al Contribuente a seguito di un accertamento corrisponde a € 12,00 comprensive di sanzioni, interessi.

Art. 158

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARSU per le scuole di ogni ordine e grado è lo Stato, che stanziava in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo²².

Art. 159

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: multiproprietà

1. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni, e dunque l'amministratore, è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 160

Modalità di versamento

1. Il versamento della tassa può essere effettuato nelle seguenti modalità:
 - Tramite c/c postale intestato alla tesoreria del Comune;
 - Tramite sistema bancario;
 - Tramite carta di credito o bancomat;
 - Attraverso rete informatica;
 - Con tutti i sistemi di multicanalità in comune commercio.

²² Sentenza della Corte di Cassazione del 19 aprile 2000.

- E' possibile effettuare, il pagamento della TARSU con il modello F24, che consente la compensazione della tassa da pagare, con le imposte erariali a credito (es. IRE, IVA ecc.).
2. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO V

DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 161

Denunce di occupazione o detenzione

1. Entro il 20 gennaio successivo all'occupazione o detenzione di locali, il soggetto passivo deve presentare una denuncia relativa ai locali e alle aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia è unica per tutte le unità immobiliari detenute nello stesso Comune. Questo tuttavia non unifica gli obblighi tributari relativi ai singoli cespiti serviti, la cui tassabilità dipende da presupposti autonomi.
3. La denuncia, presentata all'inizio dell'occupazione o della detenzione, è valida anche per gli anni successivi nei casi in cui non siano intervenute delle variazioni.

Art. 162

Locazione: soggetto obbligato ad effettuare la denuncia

1. In un rapporto di locazione la denuncia di inizio detenzione dei locali deve essere predisposta e presentata dal locatario, obbligato a denunciare anche l'avvenuta cessazione di utilizzo degli stessi.

Art. 163

Denunce di variazione e cessazione

1. Qualora vi siano state delle variazioni nelle condizioni di tassabilità, il soggetto passivo è tenuto a denunciare, nelle stesse forme previste per la denuncia originaria (di cui all'articolo seguente), ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti una modifica dell'ammontare della tassa o che comunque influisca sulla riscossione e applicazione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o della detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata una denuncia di cessazione che deve essere debitamente accertata, e che da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
3. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti una modifica nell'ammontare della tassa.

Art. 164

Contenuto della denuncia

1. La denuncia originaria o di variazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - Codice fiscale del soggetto passivo;
 - Elementi identificativi delle persone fisiche che compongono il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;

- Elementi identificativi dei rappresentanti legali dei soggetti e della relativa residenza
 - Denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni;
 - Sede legale, principale o effettiva dei soggetti;
 - Ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;
 - Data di inizio dell'occupazione o detenzione;
 - Data della cessazione della detenzione o dell'occupazione;
 - Indicazioni relative alle variazioni.
2. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, (o inviata all'Ufficio competente per via dei mezzi da questi messi a disposizione del Contribuente) da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Art. 165

Forma e modalità di trasmissione della denuncia

1. La denuncia va redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali.
2. L'ufficio comunale competente deve rilasciare una ricevuta della denuncia. Qualora la denuncia dovesse essere stata spedita, la stessa si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
3. L'accertamento notificato al Contribuente e dallo stesso non contestato, rappresenta un atto sostitutivo della denuncia e come tale presupposto per la riscossione del tributo.
4. Il Contribuente in possesso di firma digitale potrà inviare la propria denuncia per via telematica avvalendosi degli appositi moduli predisposti dal Comune.
5. Ai fini dell'invio della denuncia telematica, il Comune stipula apposite convenzioni con commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'Albo, CAF.
6. Il Contribuente, ove non disponga di una propria firma digitale, per la trasmissione telematica della denuncia, potrà usufruire di quella posseduta dal soggetto convenzionato con il Comune, conferendogli una specifica delega

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 166

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disposto, si applica la disciplina generale di cui al D. Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.
2. Con riferimento alla disciplina delle sanzioni, degli interessi, del ravvedimento, dell'accertamento, delle liquidazioni e tutto quanto concerne tali entrate tributarie si opera un rinvio a quanto stabilito nell'ambito degli appositi capi del presente Regolamento.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 167 Norma antielusiva

1. L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari concessi con riferimento a determinate fattispecie, qualora gli atti, i fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche o delle caratteristiche che li rendono oggetto di agevolazioni, siano finalizzati ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario.
2. Qualora l'Amministrazione dovesse constatare l'esistenza di elementi tali da far presupporre un'elusione dell'ordinamento tributario può sottoporre ad imposizione la relativa fattispecie, sarà poi onere dell'interessato provare che nel caso in esame tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

Art. 168 Convenzioni

1. Il Comune per la gestione del proprio settore tributario e per agevolare il Contribuente può stipulare apposite convenzioni con avvocati, commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'albo, CAF.

Art. 169 Adegamenti formali interni

1. Gli atti, le comunicazioni al contribuente, la modulistica dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Regolamento.
2. Ogni sei mesi, gli uffici competenti comunicano alla Giunta gli adeguamenti normativi ed applicativi connessi al presente Regolamento.

Art. 170 Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi e le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale e il Funzionario responsabile della gestione dei tributi curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi resi disponibili dal Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
3. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per il recupero dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale e, prevedendo l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto nella misura del 5% del riscosso derivante dall'attività di accertamento d'ufficio e non per accertamento in rettifica, fissata dal Consiglio. Tale compenso incentivante è corrisposto solo a seguito di un'analisi dell'attività svolta dall'ufficio e sulla base di valutazioni di opportunità da parte degli organi competenti, pertanto non riveste i caratteri della periodicità e dell'obbligatorietà.

NORMATIVA

La Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 117.

6 - La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Legge 212/2000

Art. 3

Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Art. 5.

Informazione del contribuente

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

Art. 15, comma 1

Codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche tributarie

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana un codice di comportamento che regoli le attività del personale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del contribuente.

D.Lgs 267/2000

Articolo 149

Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.

11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e' determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio.

12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per, le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.

Articolo 107

Funzioni e responsabilità della dirigenza.

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al Capo I Titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Articolo 110

Incarichi a contratto.

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Legge 448/2001

Art. 27, comma 8

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

D.Lgs. 32/2001

Art. 6.

Disposizioni in materia di fiscalità locale

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale."

D.Lgs 82/2005

Art. 59.

Dati territoriali

1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione geograficamente localizzata.
2. E' istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
3. Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, presso il CNIPA e' istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso, per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri ne' alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

L. 212/2000

Art. 11.

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche

a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Art. 12.

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

D.M. 26 aprile 2001, n. 209

Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.

(Pubblicato nella G.U. n. 128 del 5 giugno 2001)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni sull'interpello del contribuente;

Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguardante disposizioni di attuazione;

Visto l'articolo 19 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante l'attuazione del diritto di interpello del contribuente;

Visto l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello dell'amministrazione finanziaria da parte del contribuente;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000, n. 193/2000;

Considerato che non è opportuno accogliere l'indicazione del Consiglio di Stato relativa alla possibilità di presentare l'istanza di interpello anche dopo che il contribuente ha dato attuazione alla norma controversa, atteso che il mantenimento del carattere preventivo dell'interpello consente di non configurare con la disciplina del ravvedimento operoso;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3- 2245/UCL del 13 febbraio 2001;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1. - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali, diversi da quelli oggetto dell'interpello disciplinato dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata, altresì, anche da soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata agli uffici individuati al successivo articolo 2, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.
5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 2. - Competenza degli uffici

1. L'istanza di interpello è presentata alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d'imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliardi di lire, presentano l'istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate.
3. Per i tributi la cui gestione è attribuita all'Agenzia del territorio, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.
4. Per i tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane, l'istanza di interpello è presentata alla Direzione compartimentale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

Art. 3. - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;

- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione finanziaria;
 - d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione finanziaria.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
5. Non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza di cui all'articolo 1, qualora l'amministrazione finanziaria abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, portata a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nel sito "documentazione tributaria" del Ministero delle finanze ed ancora disponibile sia nel sito sia presso gli uffici di cui all'articolo 2. L'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'eventuale inammissibilità dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

Art. 4. - Adempimenti degli uffici

1. La risposta scritta e motivata fornita dagli uffici indicati all'articolo 2, è notificata o comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti di cui all'articolo 3, commi 1, lettera c), e 3, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente articolo 3, comma 4. Qualora l'istanza sia stata presentata alla Direzione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, la risposta può essere fornita direttamente anche dalla Direzione centrale normativa e contenzioso.
2. La risposta di cui al comma 1 può essere fornita anche telematicamente.
3. Qualora l'istanza d'interpello venga presentata ad ufficio diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 2, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'ufficio competente, dandone nel contempo notizia al contribuente istante. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente.
4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, gli uffici finanziari possono richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
5. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'amministrazione finanziaria può fornire risposta collettiva mediante circolare o risoluzione, da pubblicare nel sito "Documentazione tributaria" del Ministero delle finanze. L'Amministrazione finanziaria deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui all'articolo 4, comma 1, l'avvenuta pubblicazione e gli estremi della circolare, risoluzione o nota contenente la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

Art. 5. - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'ufficio finanziario ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga al contribuente entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto d'interpello, sono nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dall'ufficio, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

3. In caso di risposta diversa da quella data in precedenza, ovvero di risposta fornita oltre il termine di cui all'articolo 4, comma 1, l'ufficio recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi, senza la irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d'interpello.

4. La disposizione del comma 3 si rende applicabile anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta dell'ufficio su istanze ammissibili ma prive delle indicazioni di cui all'articolo 3, comma 3, non pervenga nel termine di cui all'articolo 4, comma 1. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs 74/2000

Art. 16.

Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive

1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

DPR 600/1973

60. Notificazioni.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c. si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento della comunicazione prevista alla lettera d) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata

omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Legge 549/1995

Art. 1, comma 87

87. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

L. 296/2006

Comma 186

181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

Comma 158

Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

L. 144/1989

Art. 4, comma 5

5. Ai fini della liquidazione e accertamento dell'imposta i comuni possono: invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. In difetto della presentazione degli atti e documenti richiesti i dipendenti comunali, su autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della data fissata per la verifica, possono accedere agli immobili nei quali si svolgono le attività soggette all'imposta, al fine di procedere alla misurazione e verifica delle superfici (2).

D.Lgs 507/1993

Articolo 73, comma 2, 3

Poteri dei comuni

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponible ai sensi dell'articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 2729 c.c.

Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Art. 2459 cc

Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente.

L 388/2000

Art. 18

Modifica alla disciplina dei versamenti ICI

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno".

2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.

Art. 36.

Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

D.lgs 446/1997

Articolo 52

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi (1).

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa (1).

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica (2);

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

[6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.] (3)

7. (Omissis). (4)

(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 506.

(2) Lettera modificata dall'articolo 78 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'articolo 23-nonies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, ed infine sostituita dall'articolo 1, comma 224, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 224, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(4) Comma abrogato dall'art. 10, l. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 53.

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 58.

Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili.

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 (Soggetti passivi).

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'art. 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.>>.

b) nel comma 2 dell'art. 5, relativo alla base imponibile, l'ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.>>;

c) nel comma 1 dell'art. 13, concernente i rimborsi dell'imposta, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
4. Le deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 59

Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili.

1. Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:
- a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
 - b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;
 - d) considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;
 - e) considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
 - f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
 - g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
 - h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 - i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- [1) semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
- 1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata (1);
 - 2) attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;
 - 3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al

contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a euro 103 né superiore a euro 516 per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1) ;

5) potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;] (2)

m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

[n) razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;]

(2)

o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

[2. Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera 1) del comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.] (3)

[3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l) del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro effettuazione secondo criteri selettivi.] (3)

(1) A norma dell' articolo 37, comma 53, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 , a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione di cui al presente numero.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L 127/1997

Art. 17, comma 88

88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.

L 241/1990

Art. 4

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (1/a).

D.Lgs 546/1992

Art. 11

Capacità di stare in giudizio

Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.

L'ufficio del ministero delle finanze nei cui confronti é proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio.

Articolo 2

Oggetto della giurisdizione tributaria (1).

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (2) (3).

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (2).

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(2) Comma modificato dall'articolo 3 bis, comma 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203. La Corte Costituzionale con sentenza 14 marzo 2008 , n. 64 (in Gazz.Uff., 19 marzo 2008, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, come modificato dal citato articolo 3-bis, nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni».

(3) La Corte Costituzionale con sentenza 14 maggio 2008 , n. 130 (in Gazz. Uff., 21 maggio 2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

D.Lgs 51/1998

Art. 229

1. Il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto.

Art. 1193 cc

Imputazione del pagamento

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1194 e seguente, 1249, 2726).

Art. 1194 cc

Imputazione del pagamento agli interessi

Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi (1282) e alle spese, senza il consenso del creditore.

Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi.

Legge 342/2000

Art. 74

Attribuzione o modificazione delle rendite catastali.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine di cui all'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell'avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati.

2. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, come prorogato dal presente comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati. Il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso gli atti di attribuzione o di modificazione delle rendite, resi definitivi per mancata impugnazione, può essere proposto entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall'avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

4. All'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono abrogati il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

5. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).

6. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Decreto Legge 557/1993

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1

Razionalizzazione dei criteri di determinazione di taluni redditi ed eliminazione di effetti agevolativi ed elusivi.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.";

b) nell'art. 13- bis , comma 1, la lettera a) è abrogata;

c) nell'art. 41, comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: " h) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.";

d) nell'art. 44, comma 1, dopo le parole "esenti da imposta." sono aggiunte, in fine, le seguenti: "; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.";

e) nell'art. 44, il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. Il credito di imposta di cui all'art. 14 spetta limitatamente alla parte dell'utile proporzionalmente corrispondente alle riserve, diverse da quelle indicate nel comma 1, anche se imputate a capitale. Resta ferma l'applicazione delle ritenute alla fonte sulle riserve, anche se imputate a capitale, diverse da quelle indicate nel comma 1, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.";

f) nell'art. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:

" 2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis , è computata in diminuzione del reddito complessivo a norma dell'art. 8.";

g) nell'art. 55, comma 4, le parole "derivanti da precedenti finanziamenti" sono soppresse;

h) nell'art. 56, comma 3, primo periodo, le parole "alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e h)";

i) nell'art. 61, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla società emittente o della rinuncia ai crediti nei confronti della società stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantità delle singole voci della corrispondente categoria; tuttavia è consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura." (1);

l) nell'art. 81, comma 1, lettera c), le parole "o al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "o al 10 per cento";

m) nell'art. 102, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5- bis .";

n) nell'art. 115, comma 2, lettera a), dopo le parole "persone giuridiche" sono aggiunte le seguenti: "per i quali spetta il credito di imposta di cui all'art. 14".

[2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle sui proventi di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, si applicano a titolo di acconto nei confronti delle persone fisiche se i beni

da cui detti redditi derivano sono relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.] (2)

[3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), d), e), f), g), i), m) e n) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e c), si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione del comma 2 si applica per gli interessi e i proventi maturati dal 1° gennaio 1994.] (2)

(1) Lettera modificata dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma abrogato dall'articolo 16, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Articolo 2

Disposizioni in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 5, secondo comma, dopo le parole "12 giugno 1973, n. 349" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.";

b) nell'art. 10, primo comma, i numeri 17) e 26) sono abrogati;

c) nell'art. 19- bis , sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i beni ammortizzabili sono acquistati mediante contratti di appalto le rettifiche sono operate a decorrere dall'anno della loro entrata in funzione.";

2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: "Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di atti di fusione, di scissione, di cessione di aziende, compresi i complessi aziendali relativi ai singoli rami dell'impresa, ovvero di conferimento, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche.";

d) nell'art. 74 il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel n. 7) dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'art. 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari ad un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398." (1).

1- bis. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo della lettera d) del comma 1, valutato in lire 5,4 miliardi per il 1994, lire 6,1 miliardi per il 1995 e lire 6,4 miliardi per il 1996, si provvede per il 1995 con parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto e per il 1995 e il 1996 mediante riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli

anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto (2).

2. Per l'anno 1994 l'opzione prevista dall'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può essere esercitata entro il 31 gennaio 1994 (1).

3. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), si applicano, rispettivamente, ai beni ammortizzabili che entrano in funzione dal 1° gennaio 1994 e alle rettifiche relative ai beni ammortizzabili acquisiti dalla predetta data. Le disposizioni del comma 1, lettere a), b), e d), si applicano dal 1° gennaio 1994.

(1) Lettera modificata dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 3

Disposizioni in materia di obblighi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 20, primo comma, le parole "nel corso di un anno solare" sono sostituite con le seguenti: "con riferimento a un anno solare";

b) nell'art. 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma dopo le parole "nell'ordine della loro numerazione" sono inserite le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione";

2) nel secondo comma, dopo le parole "numero progressivo" sono inserite le seguenti: "e la data di emissione";

c) nell'art. 24, primo comma, secondo periodo, le parole "entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate." sono sostituite dalle seguenti: ", con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.";

d) nell'art. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, primo periodo, le parole "eseguite nel registro stesso, durante il mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite nel registro stesso per il mese precedente" e nello stesso comma, secondo periodo, le parole "eseguite durante il secondo mese precedente" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite per il secondo mese precedente" (1);

2) nel quarto comma, primo periodo, dopo la parola "registrate" sono aggiunte le seguenti: "per il mese precedente";

3) nel quarto comma, primo periodo, le parole "al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del tredici per cento"; nel secondo periodo, le parole "per 112 quando l'imposta è del dodici per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per 113 quando l'imposta è del tredici per cento";

e) nell'art. 28, secondo comma, numeri 1) e 2), le parole "nell'anno precedente", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente";

f) nell'art. 29, primo comma, primo periodo, le parole "nel corso dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno precedente".

2. Nell'art. 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole "quindici giorni dal ricevimento," sono inserite le seguenti: "e con riferimento al relativo mese,";

b) nel comma 4, dopo le parole "della numerazione" sono aggiunte le seguenti: "e con riferimento alla data della loro emissione".

3. La disposizione del comma 1, lettera d), n. 3), si applica a decorrere dal 1° gennaio 1994; le altre disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 1994 (2).

(1) Capoverso modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione e dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito in legge 22 luglio 1994, n. 458.

Articolo 4

Modificazioni alle disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto in materia di aliquote e di esenzioni.

1. Nella tabella A , allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte seconda sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il n. 24) è sostituito dal seguente: "24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al n. 21- bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell'11 maggio 1984;

2) il n. 25) è soppresso;

3) il n. 26) è sostituito dal seguente: "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al n. 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;"

4) il n. 39) è sostituito dal seguente: "39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel n. 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al n. 21- bis);" (1);

b) nella parte terza sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il n. 114) è sostituito dal seguente: "114) medicinali pronti per l'uso, umano e veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539; sostanze farmaceutiche e articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate, secondo la Farmacopea ufficiale;"

2) nel n. 127- quinquies) le parole "ceduti da imprese costruttrici" sono soppresse;

3) nel n. 127- undecies), dopo le parole "27 agosto 1969," sono inserite le seguenti: "anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi," (1);

4) nel n. 127- terdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127- quinquies)" sono soppresse;

5) nel n. 127- quaterdecies) le parole "relativi alle opere, agli impianti e agli edifici di cui al n. 127- quinquies)" sono soppresse;

6) il numero 127- quinquiesdecies) è sostituito dal seguente: "127- quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;" (1);

7) dopo il n. 127- quinquiesdecies) è aggiunto il seguente numero: "127- sexiesdecies) prestazioni di smaltimento, previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all'art. 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto.".

2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al n. 127- sexiesdecies) della tabella A , parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 4 per cento.

3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento.

[4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 13 per cento per:

a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande;

b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali.] (2)

5. Nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, le parole: "limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura," sono soppresse.

6. Nell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi (3).

7. Nell'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il dodicesimo periodo è soppresso.

8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il n. 124) della tabella A , parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.

8- bis . All'art. 14, comma 8, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole: "nell'art. 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "nell'art. 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente:" (4).

(1) Capoverso modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

(2) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85.

(3) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

(4) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 5

Modificazioni dell'accisa sulla benzina e sui prodotti alcolici.

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 960.220 a lire 1.019.050 per 1.000 litri;

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 869.020 a lire 911.040 per 1.000 litri;

c) prodotti alcolici intermedi da lire 77.835 a lire 84.000 per ettolitro.

2. Gli aumenti stabiliti nel comma 1, lettere a) e b), si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti dei depositi di oli minerali per uso commerciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'art. 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

3. La riduzione di aliquota prevista per l'alcole etilico dall'art. 25, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è stabilita nella misura di lire 124.600 per ettolitro anidro.

Articolo 6

Imposta straordinaria erariale su autovetture, autoveicoli e motocicli di lusso.

L'imposta straordinaria erariale sulle autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli di cui all'art. 65, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica anche per l'anno 1994 nella misura prevista dal comma 2 del predetto art. 65. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione, anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e motocicli che sono già stati immatricolati in altro Stato indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 4, del suddetto decreto-legge, oppure in Italia, con rilascio di targhe speciali.

2. Per gli autoveicoli e i motocicli usati di cui al comma 1, la misura dell'imposta è ridotta del 10 per cento per ciascun anno successivo a quello d'immatricolazione o, qualora questa non risulti accertabile, all'anno di costruzione, fino al massimo del 50 per cento.

3. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e

dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste nè rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta.

4. Le controversie riguardanti l'applicazione del presente articolo e dell'art. 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono attribuite alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Ai ricorsi prodotti fino alla data di insediamento delle nuove commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

5. I ricorsi presentati all'intendenza di finanza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi in via amministrativa. Avverso tale decisione è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria entro centottanta giorni dalla notifica della decisione o, in mancanza di questa, trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso.

Articolo 7

Revisione delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori.

1. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, nonché dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 437, è sostituito dal seguente:

" 1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI

c) il comma 1 dell'art. 15 è abrogato.

(1) Capoverso modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 9

Istituzione del catasto dei fabbricati.

1. Al fine di realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio, edilizio, il Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati". L'amministrazione finanziaria provvede inoltre alla individuazione delle unità immobiliari di qualsiasi natura che non hanno formato oggetto di dichiarazione al catasto. Si provvede anche mediante ricognizione generale del territorio basata su informazioni derivanti da rilievi aerofotografici.

2. Le modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia a grande scala devono risultare conformi alle specifiche tecniche di base, stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso decreto sono, altresì, determinati i modi e i termini di attuazione di ogni altra attività prevista dal presente articolo, salvo quanto stabilito dal comma 12.

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;

a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

[b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;]

c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;

d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IIVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali (1).

3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. (2).

3-ter. Le porzioni di immobili di cui al comma 3-bis, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A (3).

4. Fermi restando i requisiti previsti dal comma 3, si considera rurale anche il fabbricato che non insiste sui terreni cui l'immobile è [stato dichiarato] asservito, purché entrambi risultino ubicati nello stesso comune o in comuni confinanti (4).

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata congiuntamente da più proprietari o titolari di altri diritti reali, da più affittuari, ovvero da più soggetti che conducono il fondo sulla base di un titolo idoneo, i requisiti devono sussistere in capo ad almeno uno di tali soggetti. Qualora sul terreno sul quale è svolta l'attività agricola insistano più unità immobiliari ad uso abitativo, i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente. Nel caso di utilizzo di più unità ad uso abitativo, da parte di componenti lo stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità dei medesimi è subordinato, oltre che all'esistenza dei requisiti indicati nel comma 3, anche al limite massimo di cinque vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o, comunque, di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo. La consistenza catastale è definita in base ai criteri vigenti per il catasto dei fabbricati.

6. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni non utilizzate, purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere a) c), d) ed e). Lo stato di non utilizzo deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.

7. I contratti di cui alla lettera b) del comma 3, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono registrati entro il 30 aprile 1994. Tale registrazione è esente dall'imposta di registro.

8. Il termine di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dall'art. 70, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e il termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1995. Le stesse disposizioni ed il predetto termine si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al comma 3 (5).

9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'art. 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1993 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 1994 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili siano stati oggetto, ricorrendone i presupposti, di istanza di sanatoria edilizia, quali fabbricati rurali, ai sensi e nei termini previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 1995, con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1- quinquies ed 1- septies , del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993 n. 75 (3) (6).

[10. Per le finalità di cui al comma 1, e per consentire le semplificazioni procedurali necessarie al continuo ed automatico aggiornamento del sistema catastale, con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, vengono stabiliti nuovi criteri per la definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei terreni, nonchè per la produzione e l'aggiornamento della cartografia catastale. Con lo stesso provvedimento vengono, altresì, definiti gli interventi edilizi sul patrimonio censito privi di rilevanza censuaria, ai fini delle denunce di variazione catastale. Le operazioni di revisione generale degli estimi dei terreni, di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, devono tener conto dei nuovi criteri previsti dall'art. 2, comma 1- sexies , del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è nonchè di quelli fissati con decreto del Ministro delle finanze [, da emanare di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali] (6).] (7)

11. Per l'espletamento e la semplificazione delle operazioni di revisione generale di classamento previste dall'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si possono applicare le modalità previste dal comma 22 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17. Le revisioni del classamento delle unità immobiliari urbane, previste dal citato comma, vengono effettuate anche per porzioni del territorio comunale. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria sono determinate con riferimento al "metro quadrato" di superficie catastale. La suddetta superficie è definita con il

decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (8).

12. Al fine di consentire il decentramento dei servizi catastali ed ipotecari, la completa automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché la verifica ed il controllo dei dati acquisiti, è istituito un sistema di collegamento con interscambio informativo tra l'amministrazione finanziaria, i comuni e gli esercenti la professione notarile. Con apposito regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani ed il Consiglio nazionale del notariato, sono stabilite le modalità di attuazione, accesso ed adeguamento delle banche dati degli uffici del Ministero delle finanze da parte dei soggetti sopra indicati. Il regolamento deve prevedere che, a far tempo da tale attivazione, da fissare con apposito decreto del Ministro delle finanze, il conservatore può rifiutare, ai sensi dell'art. 2674 del codice civile, di ricevere note e titoli e di eseguire la trascrizione di atti tra vivi contenenti dati identificativi degli immobili oggetto di trasferimento o di costituzione di diritti reali, non conformi a quelli acquisiti al sistema alla data di redazione degli atti stessi, ovvero, nel caso di non aggiornamento dei dati catastali, di atti non conformi alle disposizioni contenute nelle norme di attuazione dell'art. 2, commi 1- quinquies e 1- septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Con il predetto regolamento vengono stabiliti, altresì, nuovi criteri per la definizione delle modalità, dei costi e dell'efficacia probatoria delle copie di atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari e dal catasto con apparecchiature elettroniche.

13. Nel regolamento deve, altresì, essere previsto che, a far tempo dall'attivazione del sistema di collegamento di cui al comma 12, i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria i dati relativi all'assetto, alla utilizzazione e alla notificazione del territorio, utili all'adeguamento del sistema catastale e della pubblicità immobiliare e possono fornire direttamente agli interessati i servizi di consultazione e certificazione delle informazioni acquisite al sistema. In tal caso la misura dei diritti e delle tasse ipotecarie vigenti per la consultazione è aumentata del 20 per cento e al comune spetta una quota pari ad un terzo dell'importo complessivo dovuto. Qualora si renda necessario richiedere che negli atti soggetti a trascrizione od iscrizione vengano dichiarati dati ulteriori relativi agli immobili, nonché alla loro conformità con le rappresentazioni grafiche in catasto, le relative modalità e tempi sono stabiliti con appositi regolamenti governativi, nei quali è prevista per i privati anche la facoltà di fornire tali dati mediante autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

14. Una quota pari ad un terzo dei maggiori introiti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, derivanti dai versamenti effettuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, è destinata ad integrare i fondi per i progetti innovativi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Tale integrazione ha per fine l'attuazione di sistemi informatici comunali per gli scopi indicati nel primo periodo del comma 13. Alle predette attività provvede l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, vengono definite le modalità di istituzione e gestione del servizio. Con decreto del Ministro delle finanze vengono stabilite le modalità di individuazione, riparto e versamento della quota di gettito sopra indicata da parte dei concessionari della riscossione (9).

(1) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione, sostituito dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 37, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 e dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, sostituito dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- (3) Comma aggiunto dall'articolo 42-bis, comma 1, lettera c), del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in sede di conversione.
- (4) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.
- (5) Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 dicembre 1996 dall'articolo 1, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349; al 31 dicembre 1997, dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; al 31 dicembre 1998, dall'articolo 14, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; al 31 dicembre 1999, dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; al 31 dicembre 2000, dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e al 31 dicembre 2001, dall'articolo 5-bis, comma 3, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279 e dall'articolo 64, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- (6) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.
- (7) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- (8) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione e dall'articolo 1, comma 5, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 349.
- (9) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 10

Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali.

1. Nell'art. 2 del decreto-legge 6 dicembre 1933, n. 503, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento."
2. Il secondo periodo dell'art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.

Articolo 11

Disposizioni in materia di lotterie e altri giochi.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare in concessione la gestione delle lotterie e di altri giochi amministrati dallo Stato mediante appositi sistemi automatizzati ovvero mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni e le integrazioni occorrenti per adeguare i regolamenti delle lotterie alla gestione mediante sistemi automatizzati affidati in concessione.
2. I venditori dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea versano i proventi della vendita al netto dell'aggio di propria spettanza, nonché del pagamento delle vincite, nei limiti degli importi indicati nei decreti del Ministro delle finanze di cui all'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
- 2- bis . Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle finanze può affidare la distribuzione dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ed istantanee a consorzi o società costituiti fra gli operatori interessati alla vendita di tali biglietti (1).
3. All'art. 6, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 62, le parole da "sentito il parere" fino alle parole "dalla richiesta", sono soppresse.
4. All'art. 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificato dal comma 35 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole "relative vincite" sono aggiunte le seguenti: "e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione."
- (1) Comma aggiunto dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 12

Concorso pronostico Totogol.

1. Per la partecipazione ai concorsi pronostici Totogol che avranno svolgimento successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine dei campionati nazionali di calcio per gli anni 1995 e 1996, l'intero importo corrisposto dal giocatore, al netto della somma spettante

al ricevitore a titolo di rimborso spese e compenso, è ripartito secondo le percentuali previste dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (1).

2. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, è abrogato.

(1) Comma modificato dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 13

Interessi per rapporti di credito e debito di imposta.

1. Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale, sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento.

2. Gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni, nella misura semestrale del 4,5 per cento, sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1994, nella misura del 3 per cento. Dalla stessa data gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella misura del 9 per cento annuo sono dovuti nella misura del 6 per cento.

3. Il Ministro delle finanze è autorizzato a determinare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura degli interessi di cui ai commi 1 e 2, dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Articolo 14

Adeguamento di tributi di importo fisso e dei prezzi di vendita dei generi di monopolio fiscale.

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno degli anni 1994, 1995 e 1996 sono emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 (1);

b) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

(1) Lettera modificata dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 15

Compensi incentivanti la produttività (1).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare su proposta del segretario generale e sentito il Consiglio di amministrazione, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ai fini dell'eliminazione dell'arretrato delle liquidazioni delle dichiarazioni dei contribuenti e dei relativi rimborsi e dell'aggiornamento degli archivi informatizzati dell'amministrazione finanziaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sarà individuato annualmente il risparmio sugli interessi connessi al pagamento dei rimborsi nonché il risparmio sui compensi pagati ad organismi esterni per l'acquisizione dei dati relativi agli archivi informatizzati. Con lo stesso decreto sarà determinata la quota degli anzidetti risparmi da destinare alla corresponsione dei compensi incentivanti.

3. Fatte salve le procedure di mobilità e tutte le disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione del comma 6 dell'art. 3 della medesima legge, il Ministro delle finanze è autorizzato a bandire, dal 1° gennaio 1994, concorsi per l'assunzione di mille dipendenti, da inquadrare per metà nel profilo professionale di funzionario tributario dell'ottava qualifica funzionale e per l'altra metà nel profilo professionale di collaboratore tributario della settima qualifica funzionale, da destinare al potenziamento dell'attività di controllo esclusivamente nelle sedi nelle quali, all'esito della verifica dei carichi di lavoro, si registrano maggiori carenze di organico, avuto anche riguardo al numero di contribuenti con domicilio fiscale nella circoscrizione territoriale dell'ufficio finanziario. I vincitori

dei concorsi non possono essere assunti prima del 1° gennaio 1995, nè essere destinati per almeno sette anni a sedi diverse da quelle di prima assegnazione. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 50 miliardi annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1994-1996, al capitolo 3500 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, per effetto dei minori oneri per interessi derivanti dall'art. 13 del presente decreto.

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della legge 26 febbraio 1994, n. 133, in sede di conversione.

Articolo 16

Riserva all'erario delle entrate.

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 16, commi 16 e 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 (1).

1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2001, n. 288 (in Gazz. Uff., 1° agosto, n. 30), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la partecipazione della regione Sicilia al relativo procedimento.

Articolo 17

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

D.Lgs 504/1992

Art. 1

Istituzione dell'imposta - Presupposto (1).

1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al presente Capo l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Vedi inoltre le ulteriori disposizioni di cui al medesimo articolo 1.

Art. 5

Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'art. 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. (2)

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03;

per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1, 50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. (1) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. (2)

4. [] (3)

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

(1) Vedi il DM 05/05/95.

(2) Comma modificato dall'art. 58 DLGS 15/12/97, n. 446.

(3) Comma dapprima modificato dall'art. 30, DLGS 23/12/99, n. 488, dall'art. 74, L. 21/11/00, n. 342, e, successivamente, abrogato dall'art. 1, comma 173, L. 27/12/06, n. 296.

Articolo 10

Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno. (1)

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La commissione spettante al concessionario è a carico del

comune impositore ed è stabilita nella misura dell'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziato antecedentemente all'1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il oggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più` soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmente allegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici, nonchè le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario e sono stabilite le modalità di registrazione, nonchè di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonchè per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministero delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (2)

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. (3)

(1) Comma modificato dall'art. 1, DLGS 1/12/93, n. 518, sostituito dall'art. 18, L. 23/12/00, n. 388, e, successivamente, modificato dall'art. 37, comma 13, DL 4/07/06, n. 223.

(2) Comma modificato dall'art. 18, L. 13/05/99, n. 133, e dall'art. 7, DL 31/01/05, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 31/03/05, n. 43.

(3) Comma modificato dall'art. 1, comma 173, L. 27/12/06, n. 2296.

Articolo 19

TITOLO II - Tributi provinciali

Capo I - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

Istituzione e disciplina del tributo.

1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.
2. Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.
3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.
4. In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.
5. Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rata di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.
7. L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 817 cc

Pertinenze

Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (952, 957, 981, 1021, 1022, 1027).

Art. 1117 cc

Parti comuni dell'edificio

Sono oggetto di proprietà comune [1118] dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

- 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
- 2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Legge 289/2002

Art. 31 comma 18

18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

Cassazione civile , sez. trib., 24 settembre 2003 , n. 14146

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 7, comma 1, lett. a), d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purché "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda il beneficio. Pertanto, l'esenzione non spetta all'Ente per la zona industriale di Trieste - soggetto pur rientrante nella previsione normativa citata - qualora l'Ente stesso non abbia fornito la prova della esclusiva destinazione degli immobili ai propri fini istituzionali.

Corte costituzionale, 28 novembre 2003 , n. 345

È costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 5, d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, conv., con modif., in l. 24 marzo 1993 n. 75, nella parte in cui limita l'agevolazione fiscale ai fini ICI, ivi prevista, agli immobili di interesse storico o artistico, appartenenti a "privati proprietari", di cui all'art. 3 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, ora art. 5 d.lg. 29 ottobre 1999 n. 490. Premesso che la "ratio" della suddetta agevolazione va individuata in una esigenza di equità fiscale, derivante dalla considerazione della minore utilità economica che presentano i beni immobili di interesse storico o artistico in conseguenza del complesso di vincoli e limiti cui la loro proprietà è sottoposta, la distinzione tra i beni di interesse storico o artistico di cui agli art. 3 e 4 l. n. 1089 del 1939, a seconda che essi appartengano a privati proprietari o ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro, rappresenta un elemento di discriminazione manifestamente irragionevole, mentre l'esigenza di certezza nei rapporti tributari, cui assolve il provvedimento formale previsto dall'art. 3 citato, può essere soddisfatta, per i beni appartenenti agli enti pubblici (o alle persone giuridiche private senza fini di lucro), dalla loro inclusione negli elenchi di cui allo stesso art. 4 della legge ovvero da un atto dell'amministrazione dei beni culturali ricognitivo dell'interesse storico o artistico del bene.

D.Lgs 241/1997

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in Gazz. Uff., 28 luglio, n. 174). - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (1) (2) (3) .

(1) Vedi art. 1, d.lg. 22 febbraio 1999, n. 37.

2) Tutti i rinvii al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, soppresso dall'art. 68, d.lg. 13 aprile 1999, n. 112, contenuti nel presente provvedimento, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del citato d.lg. 112/1999.

(3) Vedi il D.M. 21 maggio 2003.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

SEZIONE I

VERSAMENTO UNITARIO E COMPENSAZIONE (1)

(1) Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l'operazione di compensazione vedi l'articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 17 Oggetto (1).

1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva (2).

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (3);

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

[d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;] (4)

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (5);

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (6);

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore (7);

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche (8).

[2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto da parte delle società e degli enti che si avvalgono della procedura di compensazione della predetta imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972.] (9) (10)

(1) Per l'interpretazione autentica del presente articolo nel senso che le disposizioni previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311 vedi l'articolo 2, comma 16 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Vedi inoltre le disposizioni dell'articolo 2 del D.L. 12 novembre 2002, n. 253, dell'articolo 2, comma 10-bis del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 e dell'articolo 2, comma 17 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

A norma dell'articolo 1, comma 103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le somme versate nel periodo d'imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 ai sensi del presente articolo.

Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l'operazione di compensazione vedi l'articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per la proroga del termine per il versamento vedi, per l'anno 2002, l'articolo 1 del D.P.C.M. 9 maggio 2002, per l'anno 2003, articolo 1 del D.P.C.M. 17 luglio 2003, per l'anno 2004, l'articolo 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2004, per l'anno 2005, l'articolo 1 del D.P.C.M. 26 luglio 2005, per l'anno 2006, l'articolo 1 del D.P.C.M. 28 luglio 2006, per l'anno 2007, l'articolo 1 del D.P.C.M. 6 luglio 2007.

(2) Comma modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal D.Lgs. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999. Per la deroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi articolo 2, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successivamente dall'articolo 2 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422.

(4) Lettera aggiunta dall'articolo 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successivamente abrogata dall'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

(5) A norma dell'articolo 34, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 il riferimento all'articolo 49, comma 2, lettera a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 devono intendersi riferito all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(6) Lettera aggiunta dall'articolo 2 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56.

(7) Lettera aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 24 marzo 1999, n. 81 e successivamente sostituita dall'articolo 83 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

(8) Lettera aggiunta dall'articolo 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, nel testo modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 2 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e successivamente abrogato dall'articolo 11 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(10) Vedi, anche, l'articolo 6 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.

Articolo 18 Termini di versamento.

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (1) (2).

2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.

3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre (1).

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422, con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

(2) Vedi art. 1, d.l. 12 giugno 1998, n. 181, conv. in l. 3 agosto 1998, n. 271.

Articolo 19 Modalità di versamento mediante delega.

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare

altresì l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione (1).

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 154 , ridotta a euro 51 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche. Quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega di pagamento può essere conferita all'Ente poste italiane (2), secondo modalità e termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si applicano le disposizioni del presente decreto (3) .

(1) Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l'operazione di compensazione vedi l'articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Trasformato in S.P.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.

(3) Vedi, anche, l'articolo 1 del D.L. 10 dicembre 2003, n. 341.

Articolo 20 Pagamenti rateali.

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1).

2. La misura dell'interesse è pari al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.

3. La facoltà del comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'articolo 17, comma 1.

4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. (1) (2) (3)

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422.

(2) Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999.

(3) Per le proroghe del versamento vedi l'articolo 1 del D.P.C.M. 9 maggio 2002, l'articolo 1 del D.P.C.M. 17 luglio 2003, l'articolo 1 del D.P.C.M. 14 luglio 2004 e per l'anno 2007, l'articolo 1 del D.P.C.M. 6 luglio 2007.

Articolo 21 Adempimenti delle banche.

1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi (1).

2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca predispone ed invia telematicamente alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.

2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno l'80% delle predette somme. (2)

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all'esecuzione del servizio da parte delle banche e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.l. 15 aprile 2002, n. 63.

Articolo 22 Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari.

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti (1).

2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.

3. La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'attribuzione delle somme.

4. La compensazione di cui all'articolo 17 può operare soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma 3.

(1) Vedi d.m. 22 maggio 1998, n. 183, di attuazione.

Articolo 23 Pagamento con mezzi diversi dal contante.

1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 24 Modalità di versamento.

1. Fino al 31 dicembre 1998, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata (1).

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute direttamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti sempre con le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i pagamenti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero delle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presente articolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessionari la commissione prevista dall'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 23 si applicano anche ai concessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più di tre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All'attivazione della riscossione mediante conferimento all'Ente poste italiane (2) di delega di versamento al concessionario della riscossione, si provvederà successivamente all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 19, comma 5.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sulla base delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo e dell'articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567, le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai soggetti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e l'invio telematico dei relativi dati alla struttura di gestione di cui all'articolo 22 (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999.

(2) Trasformato in S.P.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997.

(3) Vedi d.p.r. 18 maggio 1998, n. 189 di attuazione.

Articolo 25 Decorrenza e garanzie.

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998. Sono ammessi alla compensazione (1):

a) dall'anno 1998 le persone fisiche titolari di partita IVA (2);

b) dall'anno 1999 le società di persone ed equiparate ai fini fiscali, nonché i soggetti non titolari di partita IVA (3);

c) dall'anno 2000 i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere modificati i termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), tenendo conto delle esigenze organizzative e di bilancio.

4. I contribuenti titolari di partita IVA non ammessi alla compensazione o, seppure ammessi, per la parte che non trova capienza nella compensazione, pur nel rispetto del limite di cui al comma 2, possono ricorrere alla procedura di rimborso prevista dal titolo II del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567. La garanzia è prestata ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (4).

(1) Alinea così modificato dall'art. 2, d.lg. 23 marzo 1998, n. 56.

2) Per gli adempimenti necessari al fine di effettuare l'operazione di compensazione vedi l'articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(3) Lettera così modificata dall'art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999.

(4) Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 2, d.lg. 19 novembre 1998, n. 422. Le disposizioni ivi previste nel testo modificato dal citato d.lg. 422/1998, decorrono dal 1° gennaio 1999.

Articolo 26 Sanzioni al concessionario.

1. In caso di minore versamento alla tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo delle somme riscosse dal concessionario direttamente ovvero pagate per delega alle banche si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
 2. In caso di ritardato invio dei dati di cui all'articolo 21, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10.000.000 per ogni giorno di ritardo; la stessa sanzione si applica in caso di irregolarità che non consentano l'attribuzione delle somme agli enti destinatari.
 3. I casi di reiterate e rilevanti infrazioni all'obbligo di invio dei dati delle operazioni, eseguite nell'ambito delle attività di riscossione, costituiscono specifica causa di decadenza dalla concessione.
- Continua

D.Lgs 463/1997

Articolo 3 Bis

Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione (1) (2) (3) .

1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.
 2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.
 3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.
 4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale .
- (1) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.lg. 18 gennaio 2000, n. 9.
- (2) Vedi, anche, l'articolo 1 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2.
- (3) Le procedure telematiche di cui al presente articolo sono estese a tutti i soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai medesimi soggetti, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, e dal decreto direttoriale 13 dicembre 2000, in quanto compatibili, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 del Provvedimento dell'Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006.

DPR 322/1998

Art. 2

Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1).

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all' articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta :

a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1).

3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 (2).

3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio (3).

[4. Se il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, scade tra il 1° gennaio ed il 31 maggio, la presentazione delle stesse è effettuata nel mese di maggio e la trasmissione telematica nel mese di giugno. Tale disposizione non si applica nel caso in cui la dichiarazione deve essere redatta, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sui modelli approvati entro il 15 febbraio dell'anno precedente a quello di scadenza del termine di presentazione.] (4)

[4-bis. Le disposizioni in materia di termini di trasmissione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte, che sono comunque effettuati entro gli ordinari termini di scadenza.] (5)

[5. I sostituti di imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La trasmissione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.] (4)

6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3- bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonché per i premi e per le vincite di cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.

7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta (6).

8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (7).

8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (8).

9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata dall'articolo 19 del medesimo decreto ed infine modificato dall'articolo 37, comma 10 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con effetto a decorrere dal 1° maggio 2007.

(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e successivamente sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata dall'articolo 19 del medesimo decreto.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e successivamente abrogato dall'articolo 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata dall'articolo 19 del medesimo decreto.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, e successivamente abrogato dall'articolo 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata dall'articolo 19 del medesimo decreto.

(6) Comma modificato dall'articolo 1 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

(7) Comma sostituito dall'articolo 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata dall'articolo 19 del medesimo decreto.

(8) Comma aggiunto dall'articolo 2 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata dall'articolo 19 del medesimo decreto.

D.Lgs 507/1993

Articolo 5

Presupposto dell'imposta.

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 59

Attivazione del servizio (1).

1. Nel regolamento del servizio di nettezza urbana, da adottare ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i comuni possono estendere il regime di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

3. Tenuto conto del disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di

raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.

4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2.

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

Articolo 61

Gettito e costo del servizio (1).

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 58, né può essere inferiore, per gli enti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 70 per cento del predetto costo, fermo restando per gli enti di cui alla lettera a) dello stesso articolo 45, comma 2, il disposto dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Per gli altri enti il gettito complessivo della tassa non può essere inferiore al 50 per cento del costo di esercizio. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità (2).

2. Il costo di esercizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Per le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature si applicano i coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Fra i costi di gestione delle aziende speciali, municipalizzate e consortili debbono essere compresi anche gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da versare agli enti proprietari stessi entro l'esercizio successivo a quello della riscossione ed erogazione in conto esercizio (3).

3. Dal costo, determinato in base al disposto del comma 2, sono dedotte per quota percentuale, corrispondente al rapporto tra il costo di smaltimento dei rifiuti interni e quello relativo allo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente ai sensi dell'art. 67, comma 2 (2).

3-bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso

regolamento di cui all'art. 68, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo (4) .

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

(2) Comma così modificato dall'art. 39, l. 22 febbraio 1994, n. 146.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549. Per una deroga delle disposizioni di cui al presente comma, vedi art. 53, comma 17, l. 23 dicembre 2000, n. 388.

Articolo 62

Presupposto della tassa ed esclusioni (1).

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto disposto dall'art. 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (2).

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 77

Tassa giornaliera di smaltimento (1).

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i comuni devono istituire, con il regolamento di cui all'articolo 68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente (2).
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento di cui all'art. 68 è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'articolo 50 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Il comune può prevedere esenzioni o riduzioni con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 67.
 - (1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.
 - (2) Comma sostituito dall'art. 3, comma 68, l. 28 dicembre 1995, n. 549.

Articolo 79

Disposizioni finali e transitorie (1).

Omissis (2).

2. In prima applicazione della nuova normativa, sono apportate entro il 30 giugno 1994 le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana e quelle al regolamento della tassa, con esclusione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsti dall'articolo 65, che sono da adottare entro il 31 ottobre 1998 (3) per l'applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996 (4).
3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64, comma 2, secondo periodo, 66 e 72, commi 3, 4, 5 e 6, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1995.
4. Le tariffe per il 1994 possono essere modificate, in base ai previgenti criteri di commisurazione, entro il 28 febbraio 1994. È esteso fino al 30 novembre 1994 il potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'articolo 61, commi 1 e 2, per l'anno 1994 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno 1995.
6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le denunce di cui all'articolo 70, ivi comprese le denunce integrative o modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1994 ed hanno effetto, quanto alla modifica

degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1995.

6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1 (5).

7. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli articoli 71, 72 e 73 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente normativa. In deroga al disposto dell'articolo 72, comma 1, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

(1) Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi soppresse - ex art. 49, d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, nel testo modificato dall'art. 33, l. 23 dicembre 1999, n. 488 - a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 49, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2 del citato articolo 49.

(2) Comma abrogato dall'art. 39, l. 22 febbraio 1994, n. 146.

(3) Termine così differito, da ultimo, dall'art. 33, l. 8 maggio 1998, n. 146.

Termine differito al 31 gennaio 1996 dall'articolo 9 del D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, d.l. 25 novembre 1996, n. 599, conv. in l. 24 gennaio 1997, n. 5.

Legge 248/2006

Art. 37, comma 55

55. L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.

D.Lgs 22/1997

Articolo 21

Competenze dei Comuni.

[1. I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'articolo 23.

2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:

a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);

e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera

d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio,

tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

3. È, inoltre, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 (1).

4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

5. I Comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

6. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.

7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, a far data dal 1 gennaio 2003 (2).

8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.] (3)

(1) Comma modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389.

(2) Comma sostituito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'articolo 264, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Vedi inoltre quanto disposto dal medesimo articolo 264, comma 1, lettere i) e o).